

RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA

Recensioni

Gruppo di ricerca – Sede romana totalmente impedita e *status* giuridico del Vescovo di Roma che ha rinunciato. *Research group – Entirely impeded Roman See and legal status of the Bishop of Rome who resigned*
Indirizzo: <https://www.progettocanonicosederomana.com/>

CONSIDERANDO le recenti possibilità offerte da internet per la diffusione della riflessione canonica e la promozione del dialogo accademico, mi pare opportuno recensire qualche sito dedicato alla ricerca o alla divulgazione di articoli, documenti o fonti nell'ambito canonistico, per presentare il contenuto del sito, l'ambito e lo scopo della ricerca, le modalità d'interazione telematica, cercando di valutare il loro contributo scientifico.

La piattaforma virtuale in più lingue oggetto della presente recensione si definisce come un "luogo nel quale quanto elaborato dal gruppo di ricerca viene sottoposto all'attenzione della canonistica di tutto il mondo: lo scopo è di affinare e migliorare i progetti normativi, attraverso i suggerimenti ricevuti, per proporli, infine, alla considerazione del legislatore della Chiesa."

Il gruppo di ricerca, composto da canonisti di diversi paesi, è coordinato dalla Professoressa Geraldina Boni dell'*Alma Mater Studiorum* - Università

di Bologna, con il supporto dei suoi collaboratori, Prof. Manuel Ganarin, Dott. Alberto Tomer e Dott. Nico Tonti.

Il progetto intende colmare i vuoti dell'attuale legislazione canonica su due punti cruciali, proponendo due progetti di legge. Il primo disciplina la Sede romana totalmente impedita, dovuta a circostanze esterne ovvero a *inhabilitas*, temporanea o permanente, del Romano Pontefice; il secondo riguarda la condizione giuridica del Vescovo di Roma che ha rinunciato al suo ufficio.

Nel progetto sulla Sede romana impedita, la novità più rilevante concerne l'introduzione dell'impedimento totale per "*inhabilitas*" irreparabile del Papa quale terza causa di cessazione dell'ufficio petrino, che si aggiungerebbe alla morte e alla rinuncia. La situazione di Sede impedita per "*inhabilitas*" irrimediabile del Sommo Pontefice – tale che neppure egli possa rinunciare volontariamente al suo ufficio –, viene equiparata in diritto alla sede vacante.

Nel progetto sul "Papa emerito" vengono proposte in forma esortativa alcune norme di stretta necessità per evitare dannosi equivoci e dirimere inconvenienti pratici. Le caratteristiche dell'atto di rinuncia sono precisate (formalità e decorrenza dell'efficacia), e si annoverano disposizioni sul titolo e la denominazione, la residenza, il sostentamento, i rapporti con il Romano Pontefice, la condizione personale, lo stile di vita, le

responsabilità ecclesiali e pubbliche, le esequie e la sepoltura del Vescovo di Roma che ha rinunciato.

Il sito contiene quindi una sezione dedicata ai due progetti di legge menzionati, redatti in italiano e spagnolo e poi tradotti in francese, inglese e tedesco. Oltre a queste proposte, il sito offre la possibilità agli utenti di proporre commenti (sezione "work in progress"), ai quali verranno date risposte da parte del gruppo (sezione "replique") e di scaricare ulteriori documenti. Una sezione "bibliografia" propone una ampia letteratura che può anche essere completata. Una sezione "novità" riporta gli ultimi interventi.

Se l'intenzione più immediata del sito è quindi di presentare i frutti di questo lavoro al Legislatore Supremo, si tratta soprattutto, come spiega anche il prof. Andrea Zanotti, di una esperienza innovativa che, grazie alle moderne tecniche di comunicazione, cerca di fare rivivere la tradizione canonistica della discussione, attorno a un progetto legislativo. Il sito intende quindi lasciare spazio a un fruttuoso contraddittorio, e creare un forum per gli studiosi, una sorta di "tavola rotonda" informatica, in un quadro scientifico. "In tale piattaforma multimediale, precisa Geraldina Boni, quasi una "agorà" digitale, ogni giurista – e del pari ogni teologo o storico – può fornire il proprio contributo di pensiero, sia firmandolo e rendendolo visibile all'intera comunità scientifica, sia anche anonimamente, inviando le proprie considerazioni all'équipe di redattori che ne tengono conto, dandone riscontro all'estensore. In essa sono poi caricabili da chiunque, oltre agli schemi e ai commenti che ai medesimi progetti sono via via effettuati, pareri più largamente argomentati, dossier, documentazione di vario tipo, bibliografie, ecc."

Il sito è ovviamente agli inizi dello suo sviluppo, ma costituisce un tentativo lodevole di reinserire la scienza canonistica nel dibattito sul diritto canonico e rende possibile un'ampia partecipazione della comunità scientifica nella formazione delle norme in vista dell'ottenimento del risultato migliore. La produzione delle norme proviene nella Chiesa dall'autorità suprema, ma questo non impedisce il contributo della scienza stessa alla riflessione previa. Il processo codificatorio ha potuto infatti avere come conseguenza negativa la tendenza ad accantonare la scienza canonistica al solo ruolo dell'esegesi letterale dei canoni. Il dibattito canonico, com'è anche avvenuto nella scienza civile, è stato ridotto a un post-dibattito sull'interpretazione dei testi e della *mens legislatoris*, lasciando molte volte da parte la riflessione sulla realtà stessa, che era così disciplinata.

In questo senso, a monte della produzione legislativa, il progetto tende a ripristinare l'esperienza originaria della canonistica, fatta di un legame e discussione costante tra i giuristi e i papi legislatori. Ed è precisamente a Bologna, come sottolinea la professoressa Boni, che "Graziano fu il pionieristico iniziatore di una scuola decisamente innovativa dal punto di vista metodologico, la quale diede nei secoli successivi un apporto formidabile alla costruzione dell'architettura giuridica della Chiesa, rispondendo tempestivamente alle sfide di un tempo nuovo attraverso la feconda alleanza tra "auctoritas", il potere legislativo, e "ratio", la dottrina. (...) È il contributo specifico che il diritto canonico potrebbe offrire agli esordi del terzo millennio, assumendo, ancora una volta e con strumenti inediti, un ruolo propulsivo: con l'obiettivo di approdare

a una soluzione dei problemi oggi emergenti che sia quanto più possibile coerente a giustizia, secondo la vocazione vera del diritto.”

THIERRY SOL
t.sol@pusc.it
Pontificia Università
della Santa Croce, IT

GERALDINA BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, Modena, Mucchi, 2021, pp. 332.

IL prestigio e l'autorevolezza della Prof.ssa Geraldina Boni sono fuori discussione, sia per le sue qualità nell'insegnamento e la ricerca universitari, quale Ordinario dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, sia per le cariche di responsabilità che occupa. Boni è autrice di una quindicina di monografie e di numerosi saggi in riviste italiane e internazionali; è Direttrice della rivista interdisciplinare *Archivio giuridico* e membro della Commissione Valutazione Ricerca dell'Università di Bologna. D'altra parte svolge mansioni di grande trascendenza nell'ambito del Diritto ecclesiastico italiano e del Diritto canonico: nel 2005 è designata membro della Commissione bilaterale per l'attuazione dell'Accordo del 1984 tra Italia e Santa Sede. E dal 2011 è Consultore del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.

L'opera che presentiamo affronta una tematica di grande interesse e attualità in tempi in cui l'attività della Chiesa viene esaminata con lente di ingrandimento. Nella Premessa l'Autrice indica come scopo del libro realizzare una

riflessione sulla situazione della scienza canonistica e della legislazione della Chiesa universale nel presente pontificato. La produzione normativa di questo periodo è straordinaria, sia per il numero delle norme promulgate, sia per l'emergenzialità come contesto ambientale nel quale sono state emanate. Nel Diritto canonico universale prodotto dalla Santa Sede -molteplice, diversificato e incisivo per influire nella realtà dei *christifideles*- non sono però mancate alcune incongruenze e collisioni dal punto di vista tecnico-giuridico.

Il libro è diviso in quattro parti. La prima è dedicata al *Pontificium Consilium de Legum Textibus* quale ponte tra il diritto canonico raccolto nei due Codici vigenti nella Chiesa: quello per le Chiese Orientali (CCEO del 1990) e quello per la Chiesa Latina (CIC 1983). Questo organismo ha origini nella Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico, il cui compito era quello di interpretare i canoni del nuovo Codice di Diritto Canonico promulgato il 25 gennaio 1983 e le leggi universali della Chiesa latina. Posteriormente, con la Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, del 28 giugno 1988, la Commissione è stata trasformata nell'attuale Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi con una competenza più ampia ed articolata. L'autrice riporta le principali mansioni affidate a questo organismo: interpretazione autentica delle norme *per modum legis*; collaborare con il Pontefice nell'elaborazione di leggi universali; promozione del Diritto canonico. Sembra che la prima delle competenze (cioè quella interpretativa) non sia stata poi quella più potenziata e utilizzata. Mentre la seconda si è sviluppata fino a confini inaspettati tra il 1988 e il 2008. La seconda parte del libro

raccoglie momenti rilevanti dell'attività normativa del legislatore supremo negli ultimi cinque anni. Per quanto riguarda il momento di preparazione delle leggi pontificie, l'Autrice prende come caso prototipico ed emblematico il processo seguito per il *Motu proprio Mitis iudex dominus Iesus*. In continuazione, offre una panoramica "randomica" sull'ultimo quinquennio di riforme normative pontificie, sottolineando l'ambiente di emergenzialità che caratterizza l'attività legislativa di questi anni. Il quarto paragrafo è dedicato alla riforma del Libro VI del *Codex*, sulle sanzioni, oramai promulgato dalla Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei*, del 23 di maggio 2021. Questa parte finisce con dei commenti a proposito dell'annunciata riforma della Curia romana. La terza parte, intitolata "Altri ambiti normativi", è incentrata sull'attività interpretativa nell'ambito universale, includendo il decremento delle *recognitiones* degli atti normativi in favore della decentralizzazione degli organismi episcopali. La quarta e ultima parte include una riflessione sul futuro del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi nel contesto di una tendenza a una maggiore sinodalità nella Chiesa.

L'attività normativa della Chiesa universale sembra svolgersi negli ultimi anni in una modalità di costante emergenza. In una situazione di questo genere, come abbiamo potuto sperimentare in primo piano con la pandemia del Coronavirus, è difficile realizzare un lavoro legislativo con serenità, trasparenza, e cura degli aspetti sostantivi e di procedura. Boni riesce a identificare bene alcune delle tendenze "di fondo" che è possibile individuare nella procedura seguita per la promulgazione delle norme universali più recenti: in primo luogo, un cambiamento di paradigma, da una ten-

denza "codificatrice", a una dispersione normativa, priva di organicità e con frequenti contraddizioni e imperfezioni dal punto di vista tecnico-giuridico. D'altra parte, la preparazione delle norme non è stata ordinariamente affidata a organismi o commissioni di esperti per ragioni delle cariche stabilmente ricoperte, ma a gruppi ridotti di persone designate *intuitu personae*, e non necessariamente esperte in diritto canonico, i nomi delle quali non è stato pubblicizzato nei modi consueti. Non è neanche pubblico il lavoro svolto da questi *coetus*, che lavorano a un ritmo molto veloce, non permettendo una adeguata riflessione tecnica e giuridica, né la partecipazione dei diversi *gruppi d'interesse*. Non sembra che la trasparenza e la sinodalità, principi insigni del presente pontificato, siano decisamente presenti in queste modalità di attività legislativa.

Non intende l'Autrice esaminare tutta la normativa pontificia, ma cerca di analizzare alcuni esempi paradigmatici. Tale è la riforma del processo di nullità del matrimonio, del quale si prende spunto per evidenziare le principali problematiche tecnico-giuridiche che solleva questo modo di legiferare. Dopo la promulgazione del *Motu proprio Mitis iudex* infatti, c'è stato un dilagare di *addenda* e *corrigenda* di equivoco valore giuridico, insieme a provvedimenti di diversi dicasteri che non sono il migliore esempio della chiarezza e sicurezza che contraddistingue una buona legislazione.

L'acuta critica ragionata di Boni non risponde a un desiderio di banale purismo giuridico, ma alla rivendicazione del rispetto per quello stile normativo che ha segnato duemila anni di storia canonica, e che è volto a proteggere i diritti dei fedeli, specialmente in aspetti

che riguardano direttamente la *salus animarum*, come lo è chiaramente il giudizio sulla validità o meno del vincolo sacramentale. La professoressa bolognese esprime lungo l'opera le sue opinioni e realizza proposte -sempre squisitamente dal punto di vista giuridico- con quella *parresia* che da sempre la caratterizzano: "senza volontà adulatorie né denigratorie", fuori dalle correnti lobbistiche - vere o presunte -, e con una profonda preoccupazione per il bene della Chiesa e fedeltà al magistero del successore di Pietro, cosciente del fatto che questa fedeltà è pienamente compatibile con la libertà nella ricerca scientifica (p. 9). Nell'opera di Boni, infatti, tutte le opinioni sono pienamente convalidate dalla sua profonda e ampia conoscenza della tecnica giuridica canonica.

Il libro infine rivendica lo statuto del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi come organo promotore, garante e interprete del Diritto della Chiesa. Il lustro 2015-2020 è stato *rivoluzionario* per questo dicastero, a dire dell'Autrice. Dal 2015 in effetti, il panorama di attuazione del Pontificio Consiglio è profondamente cambiato in un contesto generalizzato di *deregulation* che sembra aver contagiato anche la Chiesa. In questo periodo il diritto ha patito una svolta quanto alla collocazione sulla scena ecclesiale, con un sostanziale ridimensionamento della sua rilevanza. E il ruolo del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi si è visto relegato ad un ruolo più onorifico che reale. Infatti, l'annunciata riforma - data a conoscere ufficiosamente - pare lasciare il Pontificio Consiglio come "Ufficio per i Testi Legislativi", dentro l'area denominata "*Diakonia Justitiae*", con competenze abbastanza ridotte. Il fatto che non sia ancora consumata lascia ancora uno spiraglio alle proposte

di rimettere a posto funzioni che sono essenziali per garantire minimamente la giustizia nell'ordinamento ecclesiale. Da questo prende spunto per auspicare la riassegnazione al Pontificio Consiglio del ruolo, non onorifico, ma pratico e operativo per il quale è stato costituito a suo tempo per il bene della Chiesa.

L'autrice mostra in questo lavoro scientifico quali sarebbero gli aspetti problematici legati al *modus operandi* giuridico nella Santa Sede negli ultimi anni. Non si tratta di una critica astratta, ma fondata su fatti concreti e su ragioni giuridico-canoniche, con uno spirito costruttivo e un forte senso del bene della Chiesa. L'opera di Geraldina Boni, magnificamente edita da Mucchi nella collana "Un'anima per il diritto: andare più in alto", prospetta un ritorno alla *tradizione* canonica intesa nel senso più puro del termine: uno "sviluppo del diritto ecclesiale secondo quell'interna linea di euritmia e di coerenza peculiari di un ordinamento dove le norme conoscono una connessione ed un rimando di significati non rinvenibili in alcun altro ordinamento secolare: un'inscindibile coesione, rispondente al fondo a *rationalitas*, che non può essere dissipata" (p. 11). Si tratta in definitiva di una difesa sulla necessità di uno *ius* nella Chiesa che, al di là dei rischi di cadere nei formalismi positivisti, è ordinato in modo prominente a garantire la giustizia nella società ecclesiale.

Papa Francesco ha manifestato sin dall'inizio del suo pontificato una straordinaria forza rinnovatrice, e ha iniziato una stagione di riforme estese e variegate. Essa non è stata, come si evidenzia nell'opera, priva di incertezze e situazioni di conflitto, davanti ai quali la scienza canonistica sembra disorientata e sconcertata, quasi in una crisi d'identità. Oc-

corre reagire, poiché le sfide sono tante in una società sempre più complessa e in un contesto culturale che richiede certezze e punti di riferimento solidi. In queste circostanze la Chiesa deve mostrarsi in modo speciale quale paradigma di rettitudine e rispetto dei diritti. In un contesto globale nel quale la trasparenza ed il controllo di qualità sono diventati principi essenziali dell'attuazione pubblica, riflettere sulla qualità della normativa canonica più recente diventa qualcosa di dovuto. Si tratta di una sana autocritica costruttiva (quella che ci fa imparare dagli errori per crescere e migliorare), attività che va vista ogni volta di più come segno di saggezza.

MONTSERRAT GAS-AIXENDRI
mgas@uic.es
Universitat Internacional
de Catalunya, ES

ARNAUD DU CHEYRON, *La part faite au gouvernement français dans le processus actuel de nomination des évêques*, Paris, Cerf, 2019, pp. 240.

LES éditions du Cerf ont publié fin 2019 la thèse de doctorat de l'abbé Arnaud du Cheyron, *La part faite au gouvernement français dans le processus actuel de nomination des évêques*. Faisant référence au titre de son ouvrage, l'auteur affirme que dire *la part faite* laisse entendre que c'est l'Église qui accorde au gouvernement français d'intervenir d'une manière ou d'une autre dans le processus de nomination des évêques. Or, selon l'abbé du Cheyron, il serait peut-être tout aussi juste de parler de *la part que s'est faite le gouvernement français*. C'est là l'une des conclusions de cet ouvrage. Le gouvernement français, même après avoir rompu le Concordat, n'a pas renoncé,

au moins formellement, à intervenir autant qu'il le pouvait dans la nomination des évêques.

L'auteur construit son étude en trois parties. La première analyse les modes de nomination des évêques dans l'Église en général, tant du point de vue historique que selon le droit canonique actuellement en vigueur. Il met bien en évidence que la position théologique de l'Église sur le sujet, clairement exprimée par le décret *Christus Dominus* de Vatican II, est sans ambiguïté: les nominations épiscopales relèvent uniquement de l'autorité ecclésiastique compétente. Elles ne sauraient être revendiquées par la puissance civile comme un droit, même si celle-ci a parfois pu en jouir, à titre de privilège. Vatican II a d'ailleurs appelé les pays en bénéficiant à y renoncer, ce qu'ils ont tous fait, sauf la France pour l'Alsace-Moselle, pour des raisons expliquées dans la deuxième partie de l'ouvrage.

Celle-ci décrit le processus de nomination des évêques en France depuis le XIX^e siècle selon les normes juridiques françaises, tant sous le Concordat, encore en vigueur en Alsace-Moselle, que sous le régime de séparation qui lui a succédé. L'auteur met en lumière le rôle fondamental pour la France non-concordataire de l'aide-mémoire Gasparri de 1921. Celui-ci a été délivré à la demande du gouvernement français, et non pas, comme on le croit parfois, par un geste spontané du Saint-Siège en remerciement du rétablissement des relations diplomatiques. L'auteur affirme d'ailleurs, sources à l'appui, que celui-ci est autant dû au fait que la France avait remarqué qu'elle avait besoin du Saint-Siège pour faire cesser la baisse de son influence au Moyen-Orient, qu'au désir de réconciliation nationale après la Grande Guerre.

Le Saint-Siège accorde donc à la France le droit de faire connaître d'éventuelles objections de nature politique à la nomination d'un évêque, sans toutefois être tenu d'y obtempérer. Le gouvernement français y a toujours vu une façon de défendre l'intérêt national, bien que ce terme ait pu, en pratique, revêtir des sens différents. Pour Louis Canet, conseiller des Affaires religieuses du ministère des Affaires étrangères de 1920 à 1946, il s'agissait surtout de «contrôler l'ingérence d'un pouvoir étranger et souvent hostile dans l'administration d'une association [l'Église en France] qui comprend la majorité des citoyens français». Le rôle qu'attribue le général De Gaulle à l'Église catholique en France est en revanche bien plus positif. Il compte user de son droit de regard sur les nominations épiscopales pour «favoriser l'amélioration constante de l'épiscopat, qui doit constituer un véritable corps d'élite et ainsi participer à la diffusion de la pensée, de la culture, donc de l'image de la France et de son influence dans le monde».

Les évêchés concordataires font quant à eux l'objet d'une question claire: comment se fait-il qu'un tel système de nomination perdure, compte-tenu de la doctrine du Saint-Siège et de la laïcité «à la française» qui s'y opposent toutes deux? Remarquons tout d'abord que les nominations épiscopales font partie d'un accord plus large, le Concordat, qui règle bien d'autres questions, et que ce texte, qui ne concernait initialement que les catholiques, a très vite été étendu aux protestants et aux juifs. Revenir sur la question des nominations épiscopales pourrait dès lors fragiliser un ensemble plus étendu de dispositions. En outre, le Conseil constitutionnel a rendu inconstitutionnelle toute modification

essentielle du Concordat en déclarant en 2013 que le régime local alsacien-mosellan constituait une exception, voulue par le constituant de 1958, au principe de laïcité. Par conséquent, toute modification essentielle du Concordat donnerait naissance à un texte toujours contrevenant au principe de laïcité mais qui ne pouvait plus être considéré comme une exception prévue par le constituant, qui n'a pas envisagé que le Concordat puisse être modifié.

La troisième partie de l'ouvrage décrit les différentes procédures en vigueur en France pour la nomination d'un évêque. En effet, même si la législation est connue (encore que la France et le Saint-Siège ne l'interprètent pas toujours de la même manière, par exemple dans le cas de la Guyane et des évêques orientaux), les procédures observées par les différents acteurs, étant des actes d'administration interne, le sont beaucoup moins. L'un des grands mérites de l'ouvrage est de décrire avec précision la façon dont l'administration française intervient dans la procédure de nomination aux évêchés français. L'auteur s'est entretenu avec un grand nombre de fonctionnaires et a consulté de nombreuses archives pour parvenir à un tel résultat. Il ne s'arrête cependant pas à une simple description des procédures. L'un des paragraphes les plus intéressants est en effet consacré aux désaccords entre le gouvernement et le Saint-Siège. Après la deuxième guerre mondiale, le gouvernement s'est ainsi opposé à la nomination d'ecclésiastiques s'étant à ses yeux compromis avec l'occupant. Il n'y a toutefois plus d'opposition frontale depuis longtemps, les éventuels problèmes se réglant en amont, notamment pour les nominations aux évêchés concordataires.

L'auteur a le mérite de décrire de façon exhaustive les procédures suivies pour la nomination de tous les évêques des diocèses français, y compris les nombreux cas particuliers. Il compte dix cas possibles: nomination d'un évêque diocésain ou coadjuteur concordataire, d'un auxiliaire concordataire, d'un évêque diocésain ou coadjuteur de métropole, d'un auxiliaire de métropole, des évêques de Martinique, Guadeloupe et La Réunion, de l'évêque aux armées, des évêques orientaux, de l'évêque de Guyane, des évêques de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna, et du Vicaire apostolique de Mayotte. Chaque cas fait l'objet d'une analyse juridique des textes en vigueur. Il est intéressant de voir qu'en général, le gouvernement cherche à étendre l'application de l'aide-mémoire Gasparri au plus grand nombre de cas possibles, au contraire du Saint-Siège.

La thèse de l'abbé du Cheyron possède donc le grand mérite de décrire dans le détail le rôle du gouvernement français dans les nominations d'évêques. Ce travail clarificateur aide le lecteur à se formuler plusieurs questions. La problématique qui vient le plus rapidement à l'esprit est celle de la pertinence de l'aide-mémoire Gasparri. Celui-ci peut paraître à première vue être davantage un héritage de l'histoire qu'un besoin actuel. Sans doute le gouvernement se réjouit-il de la possibilité qui lui est offerte d'exprimer son opinion sur les nominations épiscopales – c'est lui qui l'a sollicitée – mais il ne l'exerce presque pas, ou plus. Serait-ce parce qu'au fond, il n'accorde plus que peu d'importance à la parole des évêques? Alors que les gouvernements anticléricaux du début du siècle voulaient contrôler les évêques, et que De Gaulle avait l'ambition de faire

d'eux des hérauts de la culture française, aujourd'hui, pour reprendre les mots de la préface de Bruno Joubert, «l'État semble plus prosaïquement mû par un conservatisme et un formalisme au fond sans inconvénient à ce jour». Le gouvernement, s'il s'opposait sans doute à une révocation de l'aide-mémoire, n'aurait à première vue peut-être pas grand-chose à y perdre.

La même question se pose pour le Saint-Siège. Celui-ci pourrait certainement, à la faveur par exemple d'une crise diplomatique telle que celle qui a eu lieu sous le quinquennat de François Hollande, faire savoir qu'il entend désormais se conformer à la pratique générale en matière de nomination des évêques. Qu'il nous soit cependant permis d'affirmer que ce serait peut-être une erreur. Remarquons en premier lieu que l'aide-mémoire oblige le Saint-Siège et le gouvernement à coopérer, chose le plus souvent positive. En outre, l'avis politique que donne le gouvernement sur les candidats à l'épiscopat aide le Saint-Siège dans son travail de sélection des évêques, et ce à plusieurs niveaux. Le gouvernement peut tout d'abord connaître des faits que le Saint-Siège ignore, puisqu'il a accès à des données confidentielles, comme le casier judiciaire. Il est également capable de mieux apprécier certains facteurs, comme le rejet dont tel ou tel candidat pourrait faire l'objet de la part d'une partie de ses fidèles du fait de sa conduite ou de ses opinions politiques. Bien sûr, le gouvernement chercherait à éviter la nomination d'évêques susceptibles de le critiquer, mais il peut être utile pour le Saint-Siège de savoir que tel ou tel candidat aurait des relations tumultueuses avec les autorités civiles, et sans doute aussi avec une partie de la

population, s'il était choisi. Ce qui n'empêche d'ailleurs pas de le nommer si cela paraît opportun par ailleurs, puisque le Saint-Siège n'est pas tenu de suivre l'avis du gouvernement. Enfin, une certaine concertation avec le gouvernement peut aider à nommer des évêques de haut niveau, ce qui est de l'intérêt tant du Saint-Siège que de la France (l'auteur cite par exemple un observateur qui fait remarquer que les nominations épiscopales ont perdu en qualité après la dénonciation du Concordat, c'est-à-dire une fois que le gouvernement n'intervenait plus).

La thèse de l'abbé du Cheyron, qui expose en détail la manière dont le gouvernement intervient dans la nomination des évêques, fait logiquement surgir l'envie d'en savoir plus sur la façon dont le Saint-Siège lui-même nomme les évêques. Certes, la procédure générale est connue. Mais cette procédure ne dit rien des critères suivis par la nomenclature pour l'établissement de la *terna*, ni de ceux de la Congrégation pour les évêques. À un autre niveau, elle est également presque muette sur l'influence des évêques dans le processus de nomination, par exemple sur l'avis du métropolitain du siège à pourvoir. Elle ne dit rien non plus de la façon dont sont prises en compte les opinions des autres fidèles, ou de toute autre personne. Tout cela est recouvert du voile du secret pontifical. De ce fait, il est impossible d'établir les responsabilités des uns et des autres en cas d'erreur, et tout retombe sur le pape. Il est certain qu'il faut maintenir une certaine confidentialité dans le choix des évêques, mais il serait aussi juste que ceux qui interviennent de façon décisive soient connus (la bulle de nomination pourrait par exemple préciser que le choix du

nouvel évêque s'est fait sur recommandation de telle ou telle personne). Si les raisons qui conduisent au choix de tel ou tel candidat doivent rester couvertes par le secret pontifical, l'Église gagnerait à rendre publique la procédure réelle qu'elle suit dans chaque cas.

YANN LE BRAS
yann.le_bras@etu.uca.fr

RAFAEL DOMINGO, *Roman Law. An Introduction*, New York, Routledge, 2018, pp. 238.

L'INTRODUZIONE al diritto romano di Rafael Domingo offre agli studenti di giurisprudenza uno strumento di prima importanza e utilità per conoscere le nozioni giuridiche di un sistema alla base di tanti sistemi legali odierni. Il manuale non si presenta come una compilazione di fonti o di testi normativi, ma come una descrizione dei tratti essenziali della cultura giuridica romana, e permette quindi di sfuggire dal positivismo e dalla tentazione attuale del legalismo. Il libro si concentra sul diritto romano del periodo classico, con riferimenti al periodo post-classico e giustiniano. L'autore evita di dilungarsi sulle controversie scientifiche riguardanti lo sviluppo storico e presenta invece gli elementi più direttamente utili, che hanno avuto un'influenza sui sistemi giuridici moderni.

La prima parte del libro tratta dello sviluppo storico del diritto romano nel contesto politico e sociale, presenta le sue fonti, la scienza giuridica romana e i principali autori. Il primo capitolo (*Basic legal rules and values*) mette a fuoco i concetti essenziali del diritto all'epoca classica e le sue innovazioni: la proprietà come diritto, il consenso contrattuale

come un tipo di obbligo legale, la buona fede come fondamento delle relazioni giuridiche, l'uso dello scritto (la *formula* presentata dalle parti davanti al pretore contenendo il motivo del dissenso) nel processo, l'integrazione della dialettica d'origine greca all'argomentazione giuridica. Il motore dell'analisi giuridica e della risoluzione dei conflitti in questo periodo classico procede non dall'abbondanza, tecnicità o complessità dei testi legali, ma piuttosto dalla capacità di operare delle classificazioni, organizzando il materiale argomentativo secondo le differenze o al contrario le analogie e affinità dei casi. Per l'influsso greco, il diritto romano classico adopera anche la nozione di equità, la primazia dell'intenzione sulle parole.

Il primo capitolo precisa inoltre concetti oggi purtroppo sovente confusi come *iustitia* o *ius* e la distinzione tra *ius publicum* e *privatum* (il diritto romano è essenzialmente un diritto privato). L'autore non nasconde la difficoltà di definire lo *ius civile* (il cui senso è così cambiato nel tempo e nelle culture), o ancora lo *ius naturale*, che non designa un sistema di leggi, ma un modo d'interpretare la realtà, fondato su ciò che è ragionevole secondo i criteri umani di conoscenza e non richiede pertanto ulteriori evidenze. Molto utile si rivela lo sforzo dell'autore per problematizzare alcuni termini centrali del diritto romano, nel loro senso classico: *Ius gentium*, *fas*, *jurisprudencia*, *mores maiorum*... La *lex*, definita nell'ambito privato e pubblico, viene presentata nella sua fondamentale distinzione con lo *ius*: la *lex* è infatti legata al concetto di *potestas* dei magistrati, mentre lo *ius* si riferisce all'*auctoritas* dei giuristi (tale distinzione verrà meno quando l'autorità e il potere saranno riuniti nella stessa persona dell'Imperatore).

L'autore sottolinea anche che il diritto romano dell'epoca classica costituisce un sistema casistico, opposto alla codificazione (d'ispirazione greca). Queste nozioni permettono di capire tutto un sistema giuridico, i suoi fondamenti, la sua logica, la sua espressione, e soprattutto il senso genuino di concetti oggi spesso confusi. La scienza giuridica non è infatti indipendente dal contesto politico e culturale nel quale nasce e si sviluppa. Questo non significa che il diritto sia relativo; Vuol dire che non consiste in un insieme di leggi astratte e generali, ma si presenta in stretta connessione con la realtà. Appunto, il diritto romano è la realtà stessa percepita nella sua dimensione giuridica.

I seguenti capitoli della prima parte trattano del contesto politico e costituzionale di Roma (*Constitutional background of Roman law*), delle fonti normative (*Sources of Roman law*), della scienza giuridica (*The jurist and the legal science*). Un capitolo è consacrato alla positivazione del diritto sotto Giustiniano (*Justinian and the Corpus Iuris*), prima di trattare della riscoperta, dello sviluppo, delle interpretazioni e dell'attualità del diritto romano (*The revival of Roman law*).

Nella seconda parte (*Roman law in action*) l'autore descrive le procedure e le loro evoluzioni: *legis actiones*, procedura formale e infine la *cognitio extra ordinem* (*Civil litigation*). Tratta poi delle problematiche giuridiche legate allo statuto delle persone: libertà, capacità giuridica e matrimonio (*Family law*). I capitoli seguenti trattano di tutte le nozioni legate alla proprietà e alla *possessio* (*Property law*), delle successioni (*The law of succession*), dei contratti (*The law of obligations; 1 contracts; 2 delicts*).

Considerando la varietà delle pro-

cedure in tutti questi aspetti, il diritto romano si rivela come uno sforzo impressionante di adeguare la legge, ma soprattutto le procedure alla realtà considerata, con la caratterizzazione dell'oggetto (cioè del diritto) in primo luogo, dei soggetti coinvolti (capacità giuridica, responsabilità), delle intenzioni, delle circostanze... Il diritto privato è nel cuore delle riflessioni dei giuristi romani, e ripresenta l'aspetto più innovativo e soprattutto quello che ha avuto la maggiore influenza sui sistemi posteriori.

Il libro offre quindi una visione chiara e sintetica, che parte dalle problematiche giuridiche. Ogni capitolo è accompagnato da una bibliografia che integra i più recenti sviluppi della scienza in materia. Uno dei pregi più importanti del libro risiede certamente nell'esperienza docente dell'autore, oltre che nella scelta di presentare il diritto romano nella sua praticità. Tale impostazione centrata sulla presentazione sostanziale delle problematiche e la descrizione delle procedure permette di cogliere il senso genuino del diritto, cioè la determinazione del giusto e così di superare il positivismo odierno.

THIERRY SOL
t.sol@pusc.it
Pontificia Università
della Santa Croce, IT

FRANCESCO FERONE, *I doveri e i diritti dell'Avvocato dopo il Motu Proprio 'Mitis Iudex Dominus Iesus'. Con particolare riferimento alla Chiesa che è in Italia*, Angelicum Roma, University Press, 2021, i-iii + pp. 398.

IL M.P. *Mitis Iudex Dominus Iesus* del 15 agosto 2015, con il quale è stato riformato il processo per la dichiarazione di

nullità di matrimonio, costituisce, incontestabilmente e al di là della legittima diversità d'opinione, per la Chiesa Cattolica, una pagina di grande portata storica e pastorale, fautrice di significativi cambiamenti, che ha dato compimento, nel campo dell'amministrazione della giustizia ecclesiastica, a quell'efficace immagine della Chiesa, proposta dal Santo Padre Francesco, alla stregua di un ospedale da campo dopo una battaglia, capace di curare le ferite e di riscaldare il cuore dei fedeli (cf FRANCESCO, *La mia porta è sempre aperta. Una conversazione con Antonio Spadaro*, Milano 2013, p. 58).

Nel contesto ecclesiale italiano, in particolare, tale riforma ha portato i Vescovi diocesani a riscoprire il loro compito di giudici. Per più di qualcuno, questo ha comportato una profonda presa di coscienza che la pienezza del sacerdozio che ha ricevuto per l'imposizione delle mani, implica anche la funzione di giudicare, funzione che, come le altre, esige la dovuta preparazione specifica. Nell'esercizio di una tale funzione essi sono di fatto coinvolti in modo significativo, da veri e propri pastori che hanno a cuore il bene dei fedeli che si dà solo ed esclusivamente nella verità, con le ferite di tanti fedeli che hanno visto tramontare una storia matrimoniale spesso iniziata sotto gli auspici più belli. Al riguardo mi sembra opportuno ricordare quanto nell'ormai lontano 1986 l'allora card. Joseph Ratzinger scrisse direttamente a proposito del modo di annunciare il Vangelo, ma che è perfettamente applicabile anche a quanto stiamo trattando: "La giusta pastorale conduce alla verità, suscita l'amore alla verità ed aiuta a portare anche il dolore della verità. Essa stessa dev'essere un modo di camminare insieme lungo la via difficile e bella

verso la nuova vita, che è anche la via verso la vera e grande gioia” (*Guardare Cristo. Esercizi di Fede, Speranza e Carità*, Milano 2020, p. 77).

Il volume di Francesco Ferone, Avvocato della Rota Romana, si colloca nel panorama dei molteplici studi che, dal 2015 in poi, si sono susseguiti senza interruzione alcuna sui diversi aspetti del documento di riforma, e prende in considerazione il ruolo dell'avvocato nelle cause di nullità matrimoniale in seguito al nuovo processo come disegnato dal *Mitis Iudex Dominus Iesus*, con particolare riferimento al contesto ecclesiale dell'Italia, tenendo conto, peraltro, sia delle riforme operate dal legislatore italiano in tema di diritto di famiglia e ordinamento forense, sia delle determinazioni adottate da parte della Conferenza Episcopale Italiana ai fini dell'attuazione del *Motu proprio*.

Il volume è strutturato in quattro capitoli omogenei e strutturati. Nel primo capitolo, intitolato *Diritto di difesa e processo matrimoniale canonico*, vengono esaminati i fondamenti, antropologici e teologici, del diritto di difesa, in particolare, sotto il profilo antropologico, la costitutiva vocazione dell'uomo alla relazione con i suoi simili, il suo essere “un co-esistere, un vivere insieme” (S. COTTA, *Perché il diritto*, Brescia 2017, p. 37), la sua dignità di persona umana, la costante necessità di ricondurre i rapporti umani nell'alveo della verità e della giustizia e, sotto il profilo teologico, è presentata la visione cristiana dell'uomo in termini di creatura fatta ad immagine e somiglianza di Dio ma, allo stesso tempo, segnata dal peccato d'origine. Di seguito si procede quindi con l'esame del *ius defensionis* nell'ordinamento canonico, sia in chiave diacronica che nella sua disciplina positiva, per poi considerare

più direttamente le peculiarità che esso assume nelle cause per la dichiarazione di nullità di matrimonio.

Il secondo capitolo, dal titolo *La figura dell'avvocato nella Chiesa*, si sofferma su uno degli aspetti del *ius defensionis*, ovvero il diritto ad avvalersi del patrocinio di un avvocato per la tutela delle proprie prerogative in giudizio, e, partendo da una ricostruzione storica dell'istituto, dal diritto romano fino alla codificazione vigente, esamina il profilo del patrono nell'ordinamento ecclesiale, cercando di coniugare, insieme con la disciplina prevista dal vigente Codice, l'elaborazione giurisprudenziale e le acquisizioni della prassi canonica, soffermandosi altresì sulle diverse 'specie/tipologie' di avvocato presenti nell'ordinamento della Chiesa e sui profili deontologici della professione forense canonica.

Il terzo capitolo, intitolato *L'avvocato dopo il M. P. Mitis Iudex*, dopo aver ripercorso le tappe essenziali che hanno portato al documento di riforma, e dopo un confronto fra la disciplina previgente e quella attualmente in vigore, esamina più direttamente i cambiamenti che, alla luce della nuova procedura, hanno connotato alcuni doveri e diritti del patrono ecclesiastico e, segnatamente, il dovere di conversione, il dovere di formazione e aggiornamento professionale, i doveri di verità e informazione, il dovere di diligenza e competenza, il dovere di correttezza nelle relazioni con le altre parti processuali, il dovere di collaborazione con il Vescovo diocesano e il diritto al compenso.

Il quarto capitolo, infine, dal titolo *L'avvocato nella Chiesa che è in Italia*, esamina nuovamente i predetti mutamenti con riferimento a quei patroni ecclesiastici operanti nel contesto ecclesiale italiano: a tal fine, pertanto, vengono

considerati non solo la legislazione particolare previgente, insieme con i passaggi che hanno condotto all'attuazione della riforma nella Chiesa che è in Italia, ma – nell'ottica di contestualizzare in modo adeguato la problematica – l'Autore offre un *excursus* sulle principali riforme che hanno caratterizzato il diritto di famiglia italiano e l'ordinamento forense italiano, in considerazione del fatto che la maggior parte dei patroni ecclesiastici italiani è impegnata anche nell'esercizio della professione forense civile, spesso proprio nel settore del diritto di famiglia.

Senza dubbio, il lavoro di Francesco Ferone offre un significativo contributo nella riscoperta del senso più profondo del ruolo e della missione del patrono ecclesiastico nell'assistere i fedeli che si rivolgono alla Chiesa per ricevere una parola di verità e di giustizia sul loro vincolo coniugale. In primo luogo, riflettendo sull'estrema delicatezza che caratterizza la vicenda umana sottesa a qualsiasi causa di nullità di matrimonio – ovvero la storia di un uomo e di una donna che hanno visto naufragare il proprio progetto d'amore, e cioè quella realtà che tocca il nucleo centrale della chiamata rivolta da Dio ad ogni persona – l'Autore spiega che il patrono ecclesiastico è chiamato ad interpretare il suo *munus* in termini di accompagnamento e di guida del proprio assistito, in un cammino che abbia come finalità quella di restituire alla verità la vicenda coniugale concretamente considerata.

Con specifico riferimento poi alla Chiesa che è in Italia, nella quale i patroni ecclesiastici, il più delle volte, sono anche patroni civili, l'Autore evidenzia come detta conversione richieda l'abbandono di quella tendenza, sempre in agguato tra i civilisti, a rapportarsi

alla professione forense canonica con le medesime categorie proprie dell'ordinamento civile, ricordando che, in una materia così fortemente legata alla salvezza delle anime, l'unico alfabeto possibile è quello del servizio e della gratuità. D'altra parte, a mio sommosso avviso e come lo stesso Autore più avanti fa presente, mi sembra importante anche ricordare quanto lo stesso Vangelo afferma, cioè che ogni operaio ha diritto alla sua giusta ricompensa (cf *Lc* 10, 7).

Ancor di più l'Autore evidenzia che nella Chiesa che è in Italia, inserita in un contesto socio-culturale intriso di una mentalità ispirata al relativismo e alla cultura del provvisorio – testimoniato peraltro dalle riforme legislative del diritto di famiglia italiano, giunte ad agevolare sempre di più la separazione dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio, oltre che a legittimare le unioni civili tra persone dello stesso sesso – l'avvocato ecclesiastico ha il compito urgente ed improcrastinabile di essere testimone dei principi evangelici sul matrimonio e sulla famiglia, valori non soggetti a compromesso e non negoziabili.

Alla luce dei suesposti impegni di 'conversione' e di testimonianza, si prende in considerazione il diritto ad un giusto compenso alla luce del principio della gratuità delle procedure, uno dei capisaldi della riforma in oggetto, di cui l'Autore illustra l'autentico significato, spiegando che – fermo restando il diritto degli operatori ecclesiastici e dei patroni ad un giusto compenso per l'attività svolta – le cause *ad matrimonii nullitatem declarandam*, proprio perché legate ad un sacramento, quale è il matrimonio, non possono costituire uno strumento di lucro ma, viceversa, sono chiamate a diventare luogo nel quale, a

prescindere dall'esito della pronuncia finale, affermativa o negativa che sia, le parti coinvolte possano fare esperienza della forza liberante della verità e dell'amore misericordioso di Dio che è donato largamente e gratuitamente ad ogni uomo.

Ancora, alla luce della riconduzione della materia dei processi di nullità nell'alveo della pastorale familiare, l'Autore mostra come la presente riforma vada ad ampliare gli orizzonti della formazione professionale di un patrono ecclesiastico, il quale, oltre all'affinamento delle conoscenze giuridiche e dell'aggiornamento circa le più spinose questioni tecniche sollevate dalla nuova procedura è chiamato ad integrare il proprio bagaglio formativo, acquisendo, con l'ausilio delle scienze umane, quegli strumenti che, di fronte a situazioni di crisi all'apparenza irreparabili, potrebbero invece aiutare le parti coinvolte a recuperare la loro relazione sponsale, disinnescando quelle dinamiche che spesso e volentieri vanno ad insinuarsi nel rapporto di coppia (bloccandone la crescita ed il cammino), ed evitando, in definitiva, di fare delle cause di nullità una sorta di 'strada obbligata' da percorrere di fronte a crisi che, con adeguati supporti umani e cristiani, possono anche essere risolte positivamente.

Lo stesso Autore, poi, dedica ampio spazio nel descrivere il rinnovato atteggiamento collaborativo e partecipativo cui, in conseguenza della riforma, è chiamato il patrono ecclesiastico, in particolare nel prestare aiuto ai Vescovi, chiamati alla concreta organizzazione della potestà giudiziale nella Chiesa particolare affidata alla loro cura pastorale: in tale ottica, infatti, l'avvocato canonista può rivelarsi una preziosa risorsa per il Vescovo diocesano, mettendo a dispo-

sizione le proprie competenze tecniche e il ricchissimo bagaglio di esperienza maturato negli anni dell'esercizio della professione, collaborando altresì nelle strutture che si vanno sempre più costituendo a livello diocesano e che sono inserite nell'ambito della pastorale familiare, deputate all'informazione, consiglio e mediazione delle persone separate e delle coppie in crisi e, se del caso, alla verifica dei presupposti per l'eventuale introduzione di una causa per la dichiarazione di nullità di matrimonio. In questo contesto si può vedere quanto ora previsto per la preparazione del personale dalla recente Istruzione 'Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale', emanata il 29 aprile 2018 dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Infine, considerando gli entusiasmi che la riforma in parola ha prodotto in seno all'opinione pubblica, ingenerando talora anche un fraintendimento dello spirito con cui questa è stata donata dal Santo Padre alla Chiesa, l'Autore non manca di sottolineare il dovere del patrono ecclesiastico di portare chiarezza nei confronti di chi ignora il vero senso del documento di riforma, spiegando che questi non segna affatto l'introduzione del 'divorzio' nella Chiesa, né rappresenta una sorta di apertura o di adeguamento della Chiesa stessa ai tempi moderni, atteso che la Verità annunciata da Cristo non è plasmabile secondo le contingenze storico sociali, ma ha valore sempre, e sempre costituisce quella novità di vita che dona bellezza e pienezza alla vita dell'uomo (cf Gv 8, 32).

Il volume di Francesco Ferone, in conclusione, dimostra come dall'analisi della riforma e delle ragioni più profonde che l'hanno animata emerga una rinnovata lettura della figura del patrono

ecclesiastico, chiamato a farsi prossimo dei propri assistiti, servendo il Regno di Dio attraverso il loro desiderio di verità sulla loro storia matrimoniale con cuore umile e libero da ogni calcolo o pianificazione. In questo risuona oggi quasi come ammonimento quanto scritto riguardo il rapporto tra la verità e la carità da Romano Guardini: “Non si può staccare la verità dall’amore. Dio non è solo verità, ma è anche amore. *Egli abita unicamente nella verità che viene dall’amore*” (*Lettere sull’autoformazione*, Brescia 1958, p. 23: nostro è il corsivo).

P. BRUNO ESPOSITO, O. P.

GIACOMO INCITTI, *Il sacramento dell’Ordine nel Codice di Diritto Canonico. Il ministero dalla formazione all’esercizio*, Roma, Urbaniana Univeristy Press, 2021², pp 248.

L’OPERA rappresenta la seconda edizione, rivista e aggiornata, del manuale del prof. Incitti circa la materia dell’Ordine Sacro. Se è vero che il peculiare taglio che l’Autore dà in ordine alla finalità del volume fa emergere come esso sia stato pensato ad uso degli studenti, emerge altrettanto chiaramente come questa pubblicazione non sia una mera analisi esegetica della disciplina canonica, quanto invece approfondisca il dettato codiciale e stimoli la ricerca poiché l’argomentare procede sempre in una cornice storica, terminologica, teologica e magisteriale tanto degli istituti, quanto delle norme, così da poter meglio comprendere l’insieme dell’importante tema trattato e, di conseguenza, intendere rettamente altresì la legislazione che lo riguarda e che si pone a suo servizio. In tale modo queste pagine divengono preziose non soltanto per il cultore e lo studioso della

canonistica, ma anche per coloro che sono chiamati a discernere le vocazioni e al governo ecclesiale, com’anche per chi si senta chiamato dal Signore a servirlo nel ministero.

Incitti evidenzia come in questa novellata edizione si sia reso specialmente necessario aggiornare i contenuti alla luce degli interventi normativi che hanno riguardato gli specifici istituti giuridici oggetto del presente tomo: le procedure di perdita dello stato clericale e l’incardinazione nelle associazioni sono alcuni dei principali esempi delle modifiche operate nella disciplina e nella prassi. I rimandi ed i frequenti richiami alla nuova *Ratio fundamentalis Institutionis Sacerdotalis* del 2016 dimostrano come, in effetti, si debba salutare con entusiasmo il lavoro di riedizione compiuto dall’Autore, che considera tanto il Libro secondo del Codice, ove si presentano le linee fondamentali e la disciplina sulla formazione e la condizione giuridica dei chierici, quanto il Libro quarto, ove figurano le norme circa il sacramento dell’Ordine.

Dopo l’Indice generale (pp. 5-8) e l’Introduzione (pp. 9-10), il capitolo primo è d’indole prettamente introduttiva, trattando de *I ministri sacri o chierici e il sacramento dell’Ordine* (pp. 11-26). Qui, infatti, Incitti parte con una *explicatio terminorum* con uno sguardo storico e teologico, per meglio poter poi esporre la dottrina conciliare che sta alla base della vigente legislazione.

Siccome quello proposto dal Professore è uno studio di ampio respiro, la sua analisi incomincia dalla formazione dei ministri sacri, alla quale, per altro, il Codice dedica spazio. Così il secondo capitolo verte proprio su *La formazione dei ministri sacri: dinamiche strutturali* (pp. 27-65). Essendo l’Ordine un dono

a servizio della comunità, la formazione sacerdotale, almeno nelle sue linee essenziali, non può che essere sottratta alle competenze della singola autorità. La dottrina sul sacerdozio, difatti, insegna che questo è partecipazione al sacerdozio sommo ed unico di Cristo, che la Chiesa ha il dovere di conservare e promuovere nella sua autenticità. Incitti giunge alla lettura del dato codiciale sulla scorta di considerazioni inerenti ai lavori delle Commissioni, spesso richiamati con precisione, e raffrontati con il magistero conciliare che sta alla loro base, e può così puntualmente asserire che la necessità di una visione integrale della formazione prevalse sulle preoccupazioni, pure presenti, di evidenziare l'aspetto istituzionale del seminario. La portata del diritto-dovere della Chiesa alla formazione dei propri ministri come proprio ed esclusivo si traduce, come queste pagine ben dimostrano, in una speciale attenzione per le fonti normative circa la formazione stessa ed il seminario e la loro traduzione normativa e pratica. Ci pare degno di rilievo il pensiero sviluppato da Incitti, sulla scorta di una previa attenta analisi storico-canonistica, in ordine al dovere – sancito dal Legislatore – di vivere la formazione al sacerdozio nel seminario maggiore (can. 235 §1), che interessa, a detta dell'Autore, i giovani (*iuvenes*, si dice testualmente) che intendono accedere al sacerdozio, mentre devono essere previsti percorsi specifici per chi manifesti segni vocazionali in età adulta. Per altro, in questa direzione va anche quanto scritto da B. Ejech in *I chierici nel Popolo di Dio. Profilo giuridico* (Venezia, Marcianum Press, 2017, p. 132), e qui citato in senso consonante da Incitti, in ordine alla possibilità per il vescovo diocesano di dispensare dall'obbligo di

dimora, e perfino di formazione, nel seminario, sostituendo tali aspetti con valide alternative, come l'affidare il candidato ad un sacerdote pio ed idoneo che ne curi la vita spirituale e la disciplina, e ciò *ex can. 235 §2*. Per altro, trattando l'argomento delle cd. "vocazioni in età adulta", che sono sempre più frequenti, è significativo il richiamo fatto dalla nota 91 alla *Pastores dabo vobis*, n. 64 e ad *Apostolorum successores*, n. 87, che riconoscono come non sempre sia possibile e conveniente invitare gli adulti a seguire l'itinerario educativo del seminario maggiore, mentre sarebbe meglio prevedere un discernimento ed una forma specifica di accompagnamento formativo diversa. Sempre circa la formazione, il volume procede analizzandone i tempi: il periodo propedeutico; l'ammissione in seminario; la riammissione e la durata della formazione stessa; giungendo, in seguito, a studiare i vari responsabili della formazione: il vescovo; la comunità educante nel seminario, ancorché mai ci si riferisca ad essa nella normativa canonica in modo espresso, e gli altri formatori al di fuori del seminario.

Il capitolo terzo affronta la tematica dell'equilibrio, non sempre facile da raggiungere, tra le esigenze istituzionali ed i cammini personalizzati dei candidati all'Ordine, oggi giorno realtà sempre più frequente e necessaria a motivo delle diversificate situazioni. Quindi, in questa parte dell'opera intitolata: «*La formazione dei ministri sacri: esigenze istituzionali e cammini personali*» (pp. 67-104), si colgono le indicazioni di tipo generale sull'azione formativa date dai cann. 244, 245 e 247, che forniscono alcuni elementi attraverso i quali ricostruire il modello di sacerdote: in funzione di esso si pone tutta la formazione. Ampio spazio è dedicato dall'Autore alla direzione spiri-

tuale e alle varie figure che – secondo la normativa – ruotano attorno ad essa. Non manca così di emergere qualche difficoltà attorno a queste molteplici figure; i dubbi interpretativi non trovano soluzione chiara, nemmeno in una lettura complessiva e contestualizzata della disciplina, come nota in conclusione Incitti. Merita attenzione, invero, la questione della riservatezza dell'azione del direttore spirituale, normata dalla proibizione assoluta formulata dal can. 240 §2, secondo il quale viene sancito che *numquam directoris spiritus et confessorum votum exquiri potest*, sia per quanto riguarda i momenti della ammissione agli ordini e della dimissione dal seminario, com'anche nel caso – per analogia – della eventuale riammissione. Come nota Incitti (cfr. nota 62 di p. 84), confligge con ciò quanto prescrive il Decreto CEI sulla ammissione in seminario, che prevede in qualche modo la ricerca del parere del direttore spirituale. Essendo una materia tanto delicata ed importante siffatta disposizione abusiva urgerebbe venisse corretta *quam primum* e c'è da augurarsi che ciò avvenga veramente. I vari ambiti formativi sono indagati con somma cura in queste pagine: formazione spirituale, umana, intellettuale, pastorale e missionaria.

Il quarto capitolo guarda ad uno degli aspetti fondamentali, espresso dalla parola stessa *ministerium*, ovvero il servizio. Si tratta qui, infatti de *I ministri sacri e la relazione di servizio nel popolo di Dio* (pp. 105-136). Sotto quest'ottica si affronta l'istituto della incardinazione, la cui ragione d'essere remota radica proprio in ciò, visto ch'esso concorre sia alla identificazione del contesto gerarchico di esercizio e disciplina del ministero, sia alla concreta determinazione del servizio ministeriale. Dopo un *excursus* stori-

co breve e conciso, ma completo e scientificamente di spessore, l'Autore espone gli approfondimenti teologici, e quindi anche canonistici, che l'incardinazione ha goduto sulla scia del Concilio Vaticano II, per approdare ad uno studio sistematico dei soggetti ecclesiali incardinanti, sulla scorta di una lettura comparata dei cann. 265 e 266, vedendone anche alcune problematicità emergenti, e, in seguito, si scandaglia la questione della incardinazione originaria e di quella successiva, nonché della fattispecie sempre più attuale della incardinazione nei movimenti e della possibilità del trasferimento o della aggregazione. Connesso con questo tema è quello, per converso, della perdita dello stato clericale, intesa come cessazione di quella relazione di servizio che è anima del ministero ordinato. Incitti ben ricorda che non si tratta di privazione della potestà di ordine, quanto invece di proibizione, totale o in parte, del suo esercizio (can. 1338 §), il che può avvenire o tramite sentenza giudiziale o decreto amministrativo che dichiarino la nullità della ordinazione o attraverso la pena della dimissione legittimamente irrogata o con rescritto della Sede Apostolica che sancisce la perdita dello stato clericale e conferisce la dispensa dagli obblighi ad esso annessi. Vale l'appena accennare ad un rilievo di non poca importanza sottolineato qui anche dal Professore, ovvero di come la normativa preveda la possibilità per i diaconi e per i presbiteri di ottenere una grazia, appunto per rescritto della Sede Apostolica, e quindi la perdita dello stato clericale per via amministrativa, non quale diritto del chierico, ma piuttosto come diritto della comunità in ordine alla *salus animarum*. Per i diaconi vengono richieste gravi cause, per i presbiteri deve trattarsi invece di cause gravis-

sime: la diversità è data dalla oggettiva disparità di condizione giuridica. Non si contempla invece una simile fattispecie per i vescovi. Questa parte si chiude considerando l'eventualità della nuova ascrizione tra i chierici, sempre quale atto grazioso, di chi in precedenza avesse avuto la dispensa.

Come ogni fedele del popolo di Dio, anche il chierico trova delineato un proprio statuto giuridico nel Codice vigente. Ed è così che il quinto capitolo si concentra sullo *Statuto giuridico dei ministri sacri* (pp. 137-163). È la diversità originata dal sacramento dell'Ordine ricevuto che comporta la disciplina della conseguente condizione giuridica, come attesta precisamente l'argomentare dell'Autore in queste pagine: i doveri cui sono obbligati i chierici sono il rovescio dei diritti che nella comunità ecclesiale i non chierici hanno di essere guidati dai pastori.

Nella sesta parte dell'opera, Incitti si concentra su *Gli ordinandi* (pp. 165-190), ovvero sul capitolo II del titolo sul Sacramento dell'Ordine circa l'idoneità del candidato, ove si elencano i requisiti per la validità (si enuncia direttamente il battesimo ed il sesso maschile e, indirettamente, si deve intendere pure la debita libertà, pur non dicendosi nulla invece della retta intenzione che, comunque, è postulata) e quelli per la liceità della ordinazione, com'anche si disciplinano gli adempimenti formali da compiere previamente alla celebrazione sacramentale. Ci si permette di segnalare che, a detta di Incitti, laddove tratta del requisito della salute psichica, contro quelle che sono le previsioni vigenti, lo psicologo dovrebbe svolgere un ruolo all'interno della comunità educante in quanto anch'egli formatore, magari definendone i contorni in analogia a quelli del direttore spirituale. Ci sem-

bra, di contro, che, trattandosi di uno strumento, per altro ancora discusso, come alcune problematiche già in precedenza enunziate dallo stesso Autore palesano, quella dell'apporto e del ruolo dello psicologo sia una questione delicata, non assimilabile affatto alla figura del direttore spirituale, nemmeno disciplinarmente parlando, dalla quale differisce ontologicamente ed essenzialmente, com'anche funzionalmente in ordine proprio alla formazione. È altresì vero, e qui si deve convenire con il Professore, che i rischi di abusi e di confusione che non di rado si danno postulano una migliore definizione dello strumento psicologico e della connessa figura dell'esperto nel cammino formativo del candidato all'Ordine. Si noti, poi, in merito all'asserzione di Incitti: «Purtroppo la normativa canonica, nel recepire fedelmente l'iniziale disciplina postconciliare, continua ancora oggi a sancire una incomprensibile riserva del conferimento stabile di questi ministeri (di lettore e di accolito, *n.d.r.*) ai soli fedeli cristiani di sesso maschile. La preclusione alle donne, però non risulta del tutto motivata e logica» (p. 181), che, probabilmente proprio mentre andava in stampa questo volume, è stato promulgato il m. p. *Spiritus Domini* di Papa Francesco, datato 10 gennaio 2021, il quale, modificando il paragrafo primo del can. 230, include ora la possibilità anche per le donne del conferimento di detti ministeri istituiti.

Il settimo capitolo espone la legislazione inerente *Irregolarità ed impedimenti* (pp. 191-204), laddove il Legislatore colloca le irregolarità nell'ambito della categoria più generale degli impedimenti, essendo la irregolarità un tipo di impedimento caratterizzato dalla perpetuità. Ben chiarisce l'Autore che questi isti-

tuti non sono per una finalità penale e non sono, infatti, pene canoniche, ma esistono in funzione della protezione della dignità del ministero sacro e solo in quest'ottica se ne può appieno comprendere la portata, il senso, e la motivazione. Dopo aver tratteggiato storicamente l'evoluzione, anche scritturistica, di irregolarità ed impedimenti al ministero, ne viene ben esposta la nozione e la portata disciplinare, per poi giungere ad analizzarne la configurazione distintamente per ricevere gli ordini e per esercitarli, non senza considerare le possibilità di dispensa.

Seguendo l'iter dichiarato fin dal sottotitolo, che ci fa guardare alla materia oggetto dell'indagine di Incitti dalla formazione sin all'esercizio, l'ottavo capitolo non può che essere riservato a *La celebrazione e il ministro dell'ordinazione* (pp. 205-214). Si sa come il vigente Codice rimandi per le norme inerenti alle celebrazioni ai libri liturgici, tuttavia non mancano indicazioni circa il tempo, il luogo, la materia, la forma ed il ministro del Sacramento dell'Ordine, e proprio queste sono al centro dell'attenzione del Professore in queste pagine, che si aprono con una interessante premessa in merito all'uso della terminologia: ci si chiede – infatti – se sia più opportuno parlare di ordinazione o di consacrazione. Per altro è questo un dibattito – forse più ideologico che teologico – vivo ancor'oggi in taluni ambienti. L'Autore ci convince col suo fondato argomentare che, quantunque la Commissione di revisione del Codice si pose la questione credendo, in ultima analisi, di non dover risolvere un problema che nella sostanza non emergeva come tale, e benché nel vocabolario liturgico si prediliga l'espressione “ordinazione” perché la trasmissione dell'episcopato è sempre

nell'ambito del rito di “ordinazione”, i vocaboli non si pongono come alternativi, o ancor peggio in antitesi vicendevole, essendo entrambi corretti.

Il penultimo capitolo, il nono, si concentra su *Il diaconato e i diaconi* (pp. 215-231) e mostra come la riflessione canonistica su questo grado dell'Ordine risenta necessariamente delle incertezze, anche teologiche, che ancora caratterizzano la dottrina su detto ministero, come le modifiche apportate dal m. p. *Omnium in mentem* di Benedetto XVI ben attestano. D'altra parte l'identità teologica del diaconato non appare ancora totalmente chiarita sia relativamente alla sua specificità, sia in rapporto all'unità del Sacramento dell'Ordine. Incitti presenta al Lettore una buona sintesi dei diversi punti di vista teologici in materia, per poi affrontare in modo preciso lo statuto giuridico dei diaconi permanenti. In fine di questa sezione, l'Autore muove una osservazione condivisibile: parlando, infatti, della *diaconia caritatis*, Incitti si domanda il perché del silenzio sul diaconato in tale campo, per altro piuttosto afferente proprio al diaconato, nella recente normativa che ha riordinato la responsabilità del vescovo nel campo del servizio della carità (cfr. m. p. *Intima Ecclesiae natura* di Benedetto XVI, dell'11 novembre 2012). Potrebbe nascere da simile constatazione uno stimolo al Legislatore, *de iure condendo*, in detto senso.

Incitti ha deciso di inglobare in questo suo trattato un ultimo breve capitolo, il decimo, sulle *Prelature personali* (pp. 233-242), desunto da una precedente sua opera (*Il popolo di Dio*, ove figura come capitolo 11°) e questo sostanzialmente perché la nuova realtà ecclesiale nata nel Concilio Vaticano II e disciplinata successivamente dal Codice nella prima parte del Libro II, dopo il titolo sui mi-

nistri sacri e prima del diritto di associazione, viene disciplinata con dei canoni (294-297) che riguardano sostanzialmente i chierici ed il loro servizio ministeriale e, così, rientra pienamente nel contesto del volume che stiamo recensendo. Interessante è la posizione dell'Autore secondo il quale l'unica prelatura personale attualmente esistente, quella "Sanctae Crucis et Operis Dei" (*Opus Dei*) si configura canonicamente con talune peculiarità che la rendono non certo *contra*, ma sì *praeter Codicem*. Va invece osservato che attualmente (e questo già da gennaio 2017) il Prelato non è ordinato vescovo, anche se tale differenza pare non essere del tutto incisiva, almeno a livello canonistico, come invece sembra ritenere il Professore laddove scrive: «...il prelato dell'*Opus Dei* è stato ordinato anche vescovo. Si configurano, pertanto, funzioni veramente episcopali, esercitate da un vescovo come ordinario proprio nei riguardi di un gruppo di fedeli (chierici e laici) sul quale il prelato ha vera giurisdizione, anche se concorrente con quella dell'ordinario del luogo» (p. 241). In un certo qual modo si può comunque convenire con il concetto conclusivo proposto da Incitti, secondo il quale, sulla scorta della puntuale analisi compiuta, se non è possibile – in generale – ipotizzare la equiparazione giuridica fra prelatura personale – come è attualmente configurata nella vigente normativa – e diocesi, ciò diviene invece possibile – in particolare – per l'unica prelatura personale oggi esistente.

L'opera si chiude con gli utili Indici dei canoni (pp. 242-244) e dei nomi (pp. 245-247), mentre ci spiace manchi una bibliografia, almeno generale e di riferimento, che tanto sarebbe stata utile allo studioso.

L'auspicio, dunque, è che una simile

importante pubblicazione, di vero spessore scientifico, riguardante una materia così importante per la vita della Chiesa e che ancora, come emerge dalla lettura, presenta aspetti che necessitano di affinamento e di ulteriore approfondimento, divenga oggetto di attenzione non solo da parte dei cultori della scienza canonica, ma pure di tutti coloro che nella Chiesa sono chiamati a svolgere un servizio in ordine al ministero sacro o che si sentono ad esso chiamati dal Signore.

GIOVANNI PARISE

GIOVANNI MINNUCCI, *Diritto e teologia nell'Inghilterra elisabettiana. L'epistolario Gentili-Rainolds (1593-1594)*, Napoli, ESI, 2021, LXII + pp. 298 («Collana di Studi "Pietro Rossi"», 5).

ANNOVERATO tra i padri fondatori del diritto internazionale moderno e noto anche al grande pubblico per l'apostrofe vergata nel *De iure belli*, I.XII. (*Silete theologi in munere alieno!*), Alberico Gentili (1552-1608), esule in Inghilterra nel 1580 per la sua adesione alle dottrine riformate, e *regius professor* di *Civil Law* a Oxford dal 1587, oltre a una cospicua produzione a stampa, dedicata anche numerosi temi che esulano dalle relazioni fra i popoli e gli Stati, ha lasciato non pochi inediti oggi conservati nelle biblioteche di Oxford. Il prof. Giovanni Minnucci, ordinario di Storia del diritto medievale e moderno presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell'Università di Siena, da almeno vent'anni sta dedicando le sue energie all'edizione critica dei manoscritti gentiliani tant'è che, con questo studio, è giunto alla stesura della quinta monografia su questo non trascurabile giurista.

Alcuni anni or sono, infatti, fu proprio lui che individuò, nella *Bodleian Library*, l'inedito testo autografo di un "Discorso" di Gentili, rivolto nel 1594 agli accademici di Oxford, nel quale egli difendeva il ruolo e la funzione del giurista anche in esito alle accuse infamanti di "trico italicus, Macchiauelicus e athaeus" di cui era stato il destinatario. Giovanni Minnucci riteneva che – pur non essendo esplicitato il nome dell'autore di quei rilievi critici – lo stesso dovesse essere individuato nel noto ed autorevole teologo puritano John Rainolds. Lo si poteva desumere da un carteggio in gran parte inedito intercorso fra il giurista italiano e il teologo inglese, in epoca di poco precedente (7 luglio 1593-12 marzo 1594), conservato nel *Corpus Christi College* di Oxford (ms. 352, pp. 183-307): una corrispondenza che il teologo puritano aveva fatto parzialmente circolare in ambito accademico attraverso la trasmissione delle sue sole epistole. Proprio per questo, e per approfondire le relazioni tempestose del giurista italiano con gli ambienti puritani oxfordiani, Giovanni Minnucci – dopo aver completato la sua fatica precedente che si è concretizzata nell'edizione critica del *De papatu Romano Antichristo* gentiliano (pubblicato nel 2018) – ha ritenuto opportuno procedere anche allo studio e alla predisposizione del testo critico dell'epistolario.

La lettura di questa fonte gli ha consentito di sottolineare, nell'ampia e articolata Introduzione, come i dissensi fra i due dottori oxoniensi derivassero dalle idee elaborate dal Gentili nelle opere pubblicate sin dalla metà degli anni Ottanta del Cinquecento: in particolare erano oggetto specifico delle osservazioni critiche del teologo puritano i temi del *mendacium*, sul quale Gentili si

era soffermato scrivendo le *De iure belli commentationes* (1588-1589), e della liceità delle rappresentazioni teatrali, che il Rainolds aveva già messo in discussione attraverso una corrispondenza intercorsa con il drammaturgo William Gager, criticando aspramente questo genere di spettacolo, e condannando il fatto che gli studenti, travestendosi sulla scena da donne (a queste ultime non era consentito di recitare), avrebbero violato le disposizioni della Sacra Scrittura (cf *Dt* 22, 5). Ma non erano solo questi gli argomenti di dissenso. Come scrive efficacemente l'A. "Il progressivo e articolato sviluppo della controversia, si era talmente ampliato da condurli a confrontarsi, attraverso un dibattito sempre più aspro, sul terreno difficile e impervio che costituiva il fondamento delle loro divergenze: quello di determinare cioè, come aveva efficacemente scritto Gentili, l'8 febbraio 1594, nella sua ultima epistola al Rainolds, chi fosse maggiormente competente, come teologo e come giurista, a occuparsi dei precetti divini relativi alle relazioni umane contenuti nelle Tavole della Legge: «Supradictæ quæstiones, ut dixi, traxerunt ad alias, et illam grauissimam, si secunda tabula legum diuinarum ad nos iurisconsultos pertineat magis, quam ad uos theologos»" (p. x). Tema, quest'ultimo – appena accennato da Gentili all'inizio della sua produzione scientifica (*De legationibus*, 1585), e progressivamente sviluppato nei suoi libri fino alle idee espresse nell'epistolario – nel quale si manifestava, come per le altre due questioni, un contrasto pressoché insanabile: il teologo, infatti, riassumendo sommariamente i termini della disputa, riteneva che l'interpretazione dei testi sacri dovesse essere di sua esclusiva competenza, mentre il giurista riteneva che a lui spet-

tasse l'interpretazione delle questioni relative ai rapporti *inter homines* in foro esterno, lasciando che il teologo si occupasse degli stessi temi sotto il profilo della "conscientia pura et interior".

L'edizione dell'epistolario è corredata, a piè di pagina, da un apparato di note – frutto indiscutibile di un lungo e paziente lavoro – nel quale si individuano tutte le fonti utilizzate (con l'ulteriore difficoltà rappresentata dal fatto che il giurista italiano, a differenza del teologo puritano, non indica mai le sue fonti), i rinvii alle opere e alle lettere precedenti, le numerose connessioni testuali con alcune opere pubblicate da Gentili successivamente: elemento, quest'ultimo, di particolare importanza, perché Minnucci dimostra nell'Introduzione che le epistole costituiscono un vero e proprio serbatoio di idee che il Gentili riutilizzerà nella stesura del *De actoribus* e del *De abusu mendaci* (1599), e del I Libro del *De nuptiis* (1601): una parte dell'opera, quest'ultima, nella quale l'esule italiano ridisegna il ruolo dell'*interpres iuris* nella mutata realtà politica, sociale e religiosa dell'età moderna, rivendicando, ancora una volta, l'importanza e il ruolo della sua funzione di giurista attraverso un'espressione molto simile al *Silete theologi in munere alieno* del *De iure belli: Sileant theologi: nec alienam temnant temere disciplinam* (*De nuptiis*, I. v). Attraverso la scrittura del I Libro del *De nuptiis*, che può essere considerato alla stregua di una vera e propria teoria generale del diritto, mettendo a frutto quanto aveva già scritto nelle epistole indirizzate al Rainolds, Alberico Gentili supera definitivamente i convincimenti che, all'inizio della sua esperienza scientifica (*De iuris interpretibus Dialogi sex* del 1582), erano esclusivamente legati ai canoni metodologici della grande tradizione giuridica

italiana, per aprirsi, umanisticamente, nell'esercizio della sua professione di giurista, anche allo studio e all'uso di un amplissimo ventaglio di fonti: storiche, letterarie, mediche, filosofiche, teologiche.

Il carteggio fra Alberico Gentili e John Rainolds, oggi finalmente e integralmente a disposizione degli studiosi, consentirà, come giustamente sottolinea l'A., di comprendere meglio, attraverso ulteriori, necessari e specifici approfondimenti, non solo le ragioni per le quali il giurista e il teologo decisero di confrontarsi, ma anche il percorso scientifico, da loro compiuto, in una strenua e articolata difesa della funzione delle discipline da entrambi professate, e del ruolo che le stesse, dai rispettivi punti di vista, avrebbero dovuto svolgere nell'Inghilterra elisabettiana e nella mutata realtà politica dell'Età moderna.

Completano il volume gli utilissimi Indici delle Fonti normative, scritturali, dei nomi di persona e di luogo.

P. BRUNO ESPOSITO, O. P.

LOURDES RUANO ESPINA, CARMEN PEÑA GARCÍA (Coords.), *Verdad, Justicia y Caridad. Volumen conmemorativo del 50º aniversario de la Asociación Española de Canonistas*, Madrid, Dykinson S.L., 2019, pp. 450.

PER presentare ai lettori di *Ius Ecclesiae* questo lavoro collettivo pubblicato dall'Asociación Española de Canonistas, sarebbe sufficiente tradurre in italiano la magnifica *Presentazione* di Lourdes Ruano, la sua Presidente.

In essa si dà un resoconto completo dell'origine, del motivo e dalla circostanza in cui è nato questo libro, che comprende gli atti dei due eventi acca-

demici organizzati nel 2019: le consuete *Jornadas de Actualidad Canónica*, ad aprile, e lo straordinario *Encuentro de socios en Roma*, nel mese di giugno. In brevi, stringate pagine, Lurdes Ruano riassume le origini, la costituzione e il rapido sviluppo dell'Associazione e ricorda con gratitudine le persone che, in questi 50 anni, hanno segnato e condotto il loro percorso scientifico di promozione *del estudio y cultivo del Derecho canónico* al servizio della Chiesa e della società. Subito dopo questa premessa, inizia la presentazione del volume: prima di tutto viene illustrata la struttura e la divisione in blocchi tematici. Vi è inoltre una breve introduzione di ciascuno dei contributi a cui il lettore va incontro scorrendo le pagine del libro. La professoressa Ruano termina la Presentazione con un omaggio ai fondatori dell'Associazione e a coloro che l'hanno preceduta nel ruolo di presidente.

Sono cinque le parti o blocchi tematici che compongono il libro: i primi sono per lo più informativi, mentre gli altri tendono ad essere più dottrinali e speculativi. Il primo blocco tematico è dedicato alle *Novedades normativas y jurisprudenciales de derecho canónico* ed è introdotto dalla relazione di J. I. Arrieta su *La reforma de la Curia Romana* che, partendo da quanto si è potuto conoscere della bozza (2019) della Cost. Ap. sulla Curia inviata alle Conferenze Episcopali, presenta – documentandoli – i passi che sono stati compiuti in questo grande processo di riforma avviato dal Papa dall'inizio del suo pontificato e che riguardano soprattutto: l'organizzazione e la regolamentazione delle questioni economiche (anche caritatevoli) della Curia e dello Stato Vaticano; le fusioni dei Consigli (e i Dicasteri che ne sono nati), oltre a quelle che ancora, sembra,

devono essere compiute, i criteri e le prospettive che orientano ciò che resta da fare.

Sempre all'interno del capitolo novità, troviamo il contributo di J. Landete Casas, *El derecho canónico ante el final de una década. Análisis crítico de la actividad jurídica canónica del año 2018*. Cronaca particolarmente completa e ordinata, caratterizzata da un puntuale uso di fonti e riferimenti ai fatti, con cui l'autore intende sottolineare le conseguenze canoniche di atti non tipicamente giuridici. Pur necessariamente narrativo, l'intervento non manca tuttavia di sollevare questioni degne di considerazione e di studio, come la perplessità insita nello stesso concetto di rinuncia obbligatoria, a proposito del M.P. *Imparare a congedarsi*; o il sempre più frequente ricorso alla promulgazione delle norme mediante la loro pubblicazione nell'*Osservatore Romano* con efficacia praticamente immediata. Molto interessante, e in continuità con il capitolo precedente, la rassegna sul Consiglio dei Cardinali che aiuta il Papa nella riforma della Curia.

Le *Novedades de jurisprudencia canónica* di B. Torres Escudero, iniziano con il *Discorso* del Papa alla Rota del gennaio 2019 e con un suo commento. La seconda parte è dedicata all'attività giudiziaria del suddetto Tribunale Apostolico relativa all'anno 2012, che occupa il volume CIV di *Decisioni seu Sententiae*, pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana nel 2019. Dopo un breve riepilogo dei diversi capitoli di nullità adottati nelle 36 sentenze pubblicate, l'Autore espone dettagliatamente una sentenza per ciascun capitolo, ad eccezione del timore e del *bonum coniugum*, richiamato quasi sempre insieme ad un altro capitolo.

Si arriva, così, alla seconda parte o blocco tematico di quest'opera, che è

dedicata al *Derecho del Estado sobre el factor religioso*. I due capitoli che lo compongono riguardano la giurisprudenza sulla libertà religiosa. Il primo, di J.L. Requero Ibáñez, è intitolato *El derecho a la libertad religiosa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en el 40 aniversario de la Constitución*. L'autore compie uno studio molto attento e preciso della suddetta giurisprudenza, e lo elabora tramite la presentazione e il commento di brevi passaggi chiave riguardanti le decisioni dell'alto Tribunale circa una vasta gamma di rami e specialità del diritto: efficacia diretta della libertà religiosa, relazioni Stato-Chiesa cattolica e principio di aconfessionalità, aspetti comunitari della tutela penale della libertà religiosa, reato e obiezione di coscienza.

La giurisprudenza amministrativa sulla libertà religiosa è la più copiosa, niente di strano in un paese in cui lo Stato è diventato protagonista di un numero sempre crescente di ambiti della vita dei cittadini; il Tribunale Supremo (TS) si è occupato principalmente di questioni relative all'educazione religiosa e alla cittadinanza. Riguardo quest'ultima il TS respinge che se ne possa opporre obiezione di coscienza, sia perché non è prevista dalla legge, il che contraddice il concetto stesso di obiezione di coscienza, sia perché il diritto dei genitori all'educazione morale e religiosa dei loro figli non è incompatibile con l'educazione alla cittadinanza, il che contraddice la sua natura necessariamente formativa; concretamente, formazione politica sociale nella sua reincarnazione socialdemocratica europeista, facendo appello, oggi come ieri, a dottrine, principi e valori da instillare come base incontestabile per una convivenza pacifica, ordinata e sostenibile.

Segue l'esame di altre obiezioni e problemi come la protezione dei dati, la

registrazione di entità religiose nell'apposito Registro o l'apertura di luoghi di culto. In campo sociale, spiccano le decisioni sugli insegnanti di religione cattolica che perdono l'idoneità per motivi di condotta personale. La rassegna si conclude con la giurisprudenza militare in relazione alla libertà religiosa.

In breve: l'autore delinea un quadro molto interessante della giurisprudenza del TS che definisce il contenuto e la portata della libertà religiosa nel diritto spagnolo. Molte delle sue decisioni riflettono, ovviamente, visto il carattere dei diritti in gioco, la giurisprudenza costituzionale e quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; seguendo le oscillazioni dell'una e dell'altra giurisprudenza, il lettore si fa un'idea di quanto malleabile può essere una costituzione rigida, come quella spagnola, nelle mani dei giudici. Così ne parla l'Autore, che nota uno slittamento "desde un sistema basado en el respeto por el factor religioso en general... a un modelo de corte laicista, con exclusión de todo lo religioso del contexto público" (p. 171).

Su questa stessa scia, per quanto relativa alla giurisprudenza sulla libertà religiosa, si trova la relazione di R. M. Ramírez Navalón, intitolata *La tutela del derecho de libertad religiosa en el ámbito judicial*; più ampia per quel che riguarda i tribunali di cui riporta le decisioni, relative però solo all'anno 2018. Qui l'Autore riassume con precisione le controversie portate dinanzi ai tribunali, in particolare quelli europei, nonché le argomentazioni o le ragioni che si sono rivelate decisive in ogni caso. Gli argomenti spaziano dalla protezione penale della libertà religiosa alle varie, consuete, questioni sull'insegnamento, passando dai casi su uguaglianza e religione nell'ambiente di lavoro, alle esen-

zioni fiscali accordate alle confessioni e alle detrazioni a privati per le donazioni. Si conclude mettendo in risalto l'abbonanza di cause su determinati argomenti e gli interventi della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Normas generales y Pueblo de Dios è il titolo della terza sezione del volume. In apertura troviamo il lavoro di Javier Otaduy Guerin su *La certeza normativa. Cómo se conocen y cuánto duran las normas canónicas*. La riflessione iniziale sulla certezza normativa prende spunto dalla famosa opera di F. López de Oñate *La certeza del diritto* (Roma 1942). L'Autore passa in rassegna le molteplici regole emanate nell'attuale pontificato, che permettono di descriverlo come "momento vigorosamente normativo" che "es precisamente el escenario en que más necesaria se hace la certeza", poiché "cuanto más frecuente y más veloz es la producción de normas, más fácilmente se suscitan incertezas e indeterminaciones" (p. 201). I campi in cui esse sorgono, delineano lo schema del resto dell'articolo, vale a dire la certezza sull'esistenza, l'autore, il rango, gli effetti, l'efficacia e l'interpretazione della norma. Gli ambiti più interessati sono quelli in cui gli sviluppi normativi di radicale portata si sono succeduti e accumulati in modo vertiginoso: quello penale e matrimoniale. Non sono gli unici: Otaduy fa una breve rassegna, con rigore giuridico e linguaggio attento, talvolta non scevro di ironica perplessità, delle varie situazioni di incertezza giuridica che si sono verificate negli ultimi anni; senza accennare a quanto e quando esse possano avere intaccato la razionalità della norma stessa.

Subito dopo, la parola viene data a due cardinali di Barcellona. L'attuale cardinale Arcivescovo, J. J. Omella, riflette su

El derecho canónico al servicio de la misión pastoral de la Iglesia a partire dall'interessante punto di vista della Dottrina sociale della Chiesa di cui è esperto. Partendo dalla relazionalità come caratteristica umana, descrive la giustizia in quanto ordine necessario di queste relazioni, che esclude la mera forza e rende possibile l'amore; sottolinea la centralità e la priorità della persona (fine in sé stessa, mai mezzo) su qualsiasi società o gruppo in cui essa si integri, e della comunità familiare, come prima società umana e modello di qualsiasi altra società che cerca il bene della persona.

Il diritto è uno strumento al servizio del bene comune (fine di ogni società), per regolare le relazioni tra i suoi membri e cercare di risolvere i conflitti, in modo che ognuno possa sviluppare le proprie capacità e raggiungere la pienezza possibile in ogni ordine. Il diritto canonico è al servizio del bene comune della Chiesa ovvero della *salus animarum*. Poiché si tratta di un fine spirituale, il diritto che cerca questo bene deve per forza essere esso stesso pastorale nell'interpretazione e nell'applicazione, da qui la sua nota flessibilità. Eloquente riassunto è il titolo dell'ultimo paragrafo: "evangelizamos cuando aplicamos el derecho al estilo de Jesucristo" (p. 233).

Il Cardinale, Arcivescovo emerito di Barcellona Ll. Martínez Sistach, si è occupato di un tema molto più dettagliato, di cui lui è un grande esperto, *La incardinación de clérigos en los movimientos eclesiales: una solución reciente y una propuesta*. È questo un tema vivo, in evoluzione, che interessa i canonisti in ogni suo passo, segnato più dalla novità e dalla varietà carismatica delle comunità di riferimento, dal *dove* per così dire, che dal *cosa* dell'incardinazione, apparentemente indiscusso. Martínez Sistach

esamina le soluzioni che sono già state attuate, annotandone i pro e i contro; indica poi quelli che ritiene debbano essere i punti fermi all'interno dei quali è possibile cercare nuove soluzioni; si sofferma con empatia su quella da poco concertata per la Comunità dell'Emmanuel. Conclude con un augurio, in prospettiva, di uno studio che valuti i movimenti, che possa culminare in uno statuto quadro che risponda anche al problema dell'incardinazione dei chierici al loro interno.

Una nuova rassegna giuridica, circoscritta questa volta alla vita consacrata, è quella offerta da T. Bahillo Ruiz: *No vedades normativas en materia de derecho de la vida consagrada. Administración de bienes y vida contemplativa*. Lasciando da parte diversi documenti, che vengono menzionati sommariamente, lo studio si concentra su due di essi emanati dalla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata (IVC) e le Società di Vita Apostolica (SVA): le Linee guida *Economia a servizio del carisma e della missione*, (6.I.2018) e l'Instr. *Cor orans* (15.V.2018) che sviluppa la Const. Ap. *Vultum Dei quaerere* (22.VII.2016) sulla vita contemplativa femminile. Due temi molto diversi, ma che rientrano nel quadro generale di un significativo rinnovamento della vita consacrata.

Di natura pratica, il primo si propone di controllare e, ove possibile, ricondurre i numerosi casi recenti di ingenti perdite economiche, dovute alla cattiva gestione all'inesperienza o ad altri motivi. Viene quindi ricordata e rinforzata la legislazione vigente in materia di controlli, dilatandone la portata riguardo le fattispecie concrete, e determinando il modo di rispettarli.

L'Instr. *Cor orans* definisce l'esecuzione della Const. Ap. *Vultum Dei quaerere*,

con l'intenzione di attuare efficacemente il profondo rinnovamento della vita monastica femminile da essa auspicato. Bahillo la presenta in una buona sintesi alludendo alle originali *Norme generali* che, come un glossario, precedono i quattro capitoli in cui è divisa l'Istruzione. Essa è interamente di carattere normativo, infatti la sua *Conclusione* in forma della specifica approvazione conferita dal Papa a diversi suoi paragrafi, con contestuale deroga dei canoni contrari, nonché alle *Disposizioni finali*.

E. de León Rey, Giudice della Rota spagnola con il suo studio *Simulación del consentimiento y exclusión del bonum prolis. Causas y consecuencias*, apre la parte del volume dedita al diritto matrimoniale. Si apprezza subito la formazione storica dell'Autore a partire dall'introduzione sull'origine e il consolidamento del principio contrattuale, a cui è logicamente legato il concetto di simulazione, sia essa contrattuale che coniugale, civile o canonica, così come le varie spiegazioni teoriche dei meccanismi psicologici ad essa sottostanti.

L'Autore cerca di inquadrare la percezione attuale della questione prole (e della sua esclusione) nello sfondo delle vicissitudini per le quali è passata la relativa 'simulazione parziale': relazione con i *bona matrimonii*, i fini istituzionali e le intenzioni *operantis*, le proprietà e gli elementi essenziali. Combinando *nova et vetera* identifica tre tipi di esclusione della prole: assoluta e perpetua, ritardo dell'apertura all'arrivo dei figli che, nonostante tutto, si desiderano, ritardo *ad nutum* della decisione se avere o meno figli, che spesso diventa chiusura definitiva *constante matrimonio*. Conclude con l'esposizione di un caso specifico, per chiarire la necessità di tenere sempre conto delle circostanze di ciascuna fatti-

specie, al fine di applicare correttamente i principi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

H. Franceschi si sofferma sui capitoli di nullità nella cui enunciazione interviene una qualità del coniuge, da qui il titolo della sua relazione, *Algunas consideraciones sobre la cualidad en el error de hecho, en el error dolosamente causado y en el consentimiento condicionado*. Qualità intesa in senso ampio che include: situazione, disposizione, atteggiamento.

Questi capitoli sono più chiari nella loro definizione legale che nella loro distinzione teorica e applicazione casistica, perciò spesso vengono invocati insieme. Franceschi cerca di metterli in relazione e distinguerli con finezza, stabilendo coincidenze comparative e tratti differenziali, un'operazione in cui la glossa dei dati di *lex posita* si fonde con il ragionamento logico dottrinale sulla formazione del consenso in ogni fattispecie concreta. A mio parere il dolo e l'*error qualitatis* sono entrambi determinanti, ciascuno a modo suo, della volontà matrimoniale di chi li subisce, come accade con la condizione, ma senza che questa volontà cessi di essere matrimoniale. Tre decisioni rotali, una per ogni fattispecie, completano il contributo, che si conclude con un invito al realismo del singolo caso.

S. Meseguer Velasco presenta uno studio interessante e documentato sulla *Reproducción asistida, maternidad subrogada y nuevos modelos familiares: su incidencia en los impedimentos canónicos de parentesco*. Anche se la prospettiva adottata è canonica, la sua complessità deriva in buona parte dalle ben note dinamiche, orientamenti e tecniche diffuse nella società, e dalla loro accoglienza da parte degli ordinamenti civili. L'Autrice si chiede quale eco potrebbero avere

dovrebbero avere nell'ordine canonico. Partendo dalla regolamentazione attuale degli impedimenti di parentela, sia in ambito civile che canonico, Meseguer passa a studiare le incidenze che in essi hanno il ricorso a tecniche di procreazione artificiale, assistita o surrogata, che implicano divergenza tra filiazione biologica e legale. L'autrice sottolinea i conflitti e le questioni che suscita il ricorso a ognuna di queste metodologie riproduttive, incluse le virtuali varianti di ciascuna di esse (omologa, eterologa, donatore anonimo o meno, ecc.), il loro relativo trattamento giuridico e i riflessi che possono avere nel diritto canonico queste distorsioni tra paternità e filiazione biologica e giuridica; a queste varianti si aggiungono quelle derivanti dal cosiddetto turismo riproduttivo, che ricorre a possibilità proibite nel proprio paese ma consentite all'estero, come accade con la maternità surrogata o utero in affitto, vietata in Spagna e in altri paesi europei e sulla quale la CEDU si è pronunciata in diverse occasioni.

Affrontare nel diritto ecclesiale queste nuove situazioni può richiedere, come propone l'Autrice, la riforma o l'istituzione di nuovi impedimenti di parentela, analoghi a quelli esistenti o semplicemente nuovi, adeguati ai nuovi scenari riproduttivi e a quelli avvenire, tenendo conto dell'universalità dell'ordinamento della Chiesa e della varietà dei sistemi secolari. Forse oggi più che mai può essere auspicabile distinguere la radice biologica dalla quale nascono i diversi tipi di parentela, e la ragion d'essere (causa giuridica) degli impedimenti o ostacoli legali a cui hanno dato o possono dare origine.

Il quinto blocco tematico, che chiude il volume, è dedicato al diritto processuale canonico. Il primo dei contributi

ad opera di F. Heredia Esteban, consiste in una *Breve aproximación histórica al cometido judicial del Tribunal Apostólico de la Rota Romana*, di cui egli è Giudice Uditore. Inizia con una breve sintesi della normativa in vigore, chiamata a culminare nella annunciata nuova *Lex propria* del Tribunale; soltanto dopo inizia la cronaca, che parte dai vaghi contorni delle origini, che prendono forma nei primi dati sull'*auditorium* composto dai *capellani Papae*, fino alla Const. *Ratio iuris* (1331) di Giovanni XXII che, ad Avignone, ha formalmente strutturato il Tribunale per la prima volta. A quel periodo risale il termine *rota* per designare il Collegio e spesso anche la sua attività; poco dopo appaiono le prime collezioni che diffondono e rendono visibile la giurisprudenza rotale.

La riforma della Curia compiuta da Sisto V con l'*Immensa aeterni* (1588) segna l'inizio di un lungo declino della Rota che perde competenze a favore delle Congregazioni romane, a causa del regalismo e la concessione di 'rote' nazionali, e culmina con la perdita degli Stati Pontifici che sfocia nella questione romana (1870), momento in cui praticamente cessa di agire. Viene restaurata da Pio X che nella Cost. *Sapienti consilio* (1908) introduce la distinzione delle funzioni. Su questa scia, la *Regimini Ecclesiae Universae* (1967) di Paolo VI attribuisce alla Rota le questioni contenziose proposte alle Congregazioni.

Le considerazioni di R. Díaz-Guardamino Delclaux sull'*Aplicación y valoración del M. Pr. Mitis Iudex: la pastoral prejudicial, la formación de los abogados y agentes implicados, y otras cuestiones*, sono il risultato della sua esperienza di un quinquennio come Vicario giudiziario di Bilbao, che iniziò più o meno al tempo del *Mitis Iudex*. Nelle premesse

espone la sua visione dell'interesse e del ruolo che il processo matrimoniale deve avere in rapporto all'attuale situazione del diritto civile, della cultura dominante che plasma le menti dei contraenti e del prestigio della Chiesa. In questo contesto propone un ampio spirito di accoglienza, che tenga conto delle mille difficoltà che può trovare l'attore nel rivolgersi al tribunale ecclesiastico; così ad es. la presunzione di validità potrebbe essere trascurata qualora il giudice ritenesse di poter raggiungere la necessaria certezza morale senza dover esigere dalle parti "un proceso que les resulta en ocasiones demasiado duro, o pruebas que no siempre tienen la capacidad de aportar" (pp. 367-368).

Nella breve analisi schematica che segue del processo riformato, ribadisce la qualità pastorale dell'attività forense, espone opinioni interessanti come la valorizzazione del ruolo del difensore del vincolo nel processo *brevior*, poiché "la necesaria intervención del Obispo como Juez, en Diócesis de una cierta dimensión, supone de hecho un obstáculo para la celeridad del proceso" (p. 372) e non è sempre una garanzia di serietà. Naturalmente occorre garantire la buona formazione e l'indipendenza del difensore del vincolo.

Segue lo studio della pastorale pregiudiziale con un approccio pratico e orientato al processo, anche quando gli stessi interessati non nutrano dubbi sulla validità del loro matrimonio, il che può essere dovuto a semplice ignoranza. La questione della formazione degli agenti coinvolti nell'intero processo pastorale giudiziario è considerata complessa e non facile da attuare almeno presso il tribunale dell'Autore, che, nelle conclusioni, riassume i capisaldi della sua esperienza e le sue proposte, tra cui l'a-

bolizione della conformità di entrambe le parti per avviare il processo più breve (c. 1683). Secondo l'autore, basterebbe infatti che né la parte né il difensore del vincolo si oppongano; allo stesso modo andrebbe abolita la presenza del Vescovo nel processo abbreviato che piuttosto è d'intralcio e non garantisce la serietà; ci vorrebbe invece una maggiore indipendenza del difensore del vincolo. Questo nel caso in cui venga avviato il processo; perché si suggeriscono anche formule per risolvere il problema dei divorziati – veri protagonisti della relazione – senza la necessità del processo: nullità morale, soppressione della forma canonica oppure ricorso a quella straordinaria, dispensa dal processo.

Va quasi in direzione contraria, l'articolo conclusivo, di J.L. Sanchez-Girón Renedo S.J., che è dedicato alle *Garantías procesales en los procedimientos penales administrativos de la Iglesia*, in particolare quelli in cui vengono affrontati i crimini di abuso di minori da parte di chierici o religiosi. Ma il contrasto è forse solo apparente in quanto anche qui si tratta dell'abbandono di comprovate garanzie procedurali, nel perseguimento di un obiettivo che si ritiene lo giustificati. La questione è divenuta sempre più preoccupante man mano che sono cadute o si sono attenuate le norme e i principi che hanno configurato quello che viene definito un processo equo, a cui ogni imputato ha diritto indipendentemente dal reato di cui è accusato.

Seguendo le successive normative sui *delicta graviora*, a partire dal 2001, l'Autore affronta in modo puntuale e preciso le sempre più vistose erosioni (talvolta il crollo) di quelli che erano i pilastri del sistema; spesso sembra che più grave sia l'accusa, più tenue è la possibilità di difendersi contro di essa. Si sottolinea in

particolare il passaggio dal processo giudiziario, con le conseguenti garanzie di parità delle parti, di professionalità imparzialità e indipendenza del giudice, ad una procedura amministrativa a malapena regolamentata in cui colui che accusa è lo stesso che decide. Da qui le interessanti proposte che seguono, con l'intento di incrementare la sicurezza e di mitigare gli attuali rischi di indifferenza e di eccessiva discrezionalità; oltre a quelli di retroattività della legge, di estensione indefinita dei reati e la creazione di nuovi, di proroga dei termini di prescrizione, ecc.

Una magnifica conclusione per questa interessante e variegata raccolta.

JOSÉ T. MARTÍN DE AGAR

ANA MARÍA VEGA GUTIÉRREZ (Cur.), *Enfoque basado en derechos humanos en la educación superior. Un estudio comparado de Europa y el Magreb*, Cizur Menor, Reuters Aranzadi, 2017.

QUEST'opera è uno dei risultati del Progetto interuniversitario ABDEM, che ha lo scopo di contribuire alla modernizzazione dell'Educazione superiore nel Magreb. Mediante l'interazione dell'approccio basato nei diritti umani dell'ONU. Nel progetto hanno partecipato ben dodici università europee e del Magreb. Questo libro è coordinato dall'Università de La Rioja, membro del progetto. Gli altri membri sono: Universidad de Extremadura, Universidad de Zaragoza, Universidad de La Coruña (Spagna); Università di Bergamo in Italia; Università di Westmisnter (Regno Unito), Dall'area del Magreb hanno partecipato l'Università Mohamed V Soussi; L'Università Hassan 2 Moham-

mendia-Casablanca del Marocco; l'Università Setif 2; la Scuola Nazionale di Scienze Politiche di Algeria; e l'Istituto Nazionale di Lavoro sociale e l'Istituto di Stampa e Scienze dell'Informazione dell'Università di Manouba in Tunez.

D'accordo con l'Ufficio dell'Alto Commissionato di Nazione Unite per i Diritti Umani, l'appoggio ai diritti umani è una cornice concettuale per il processo di sviluppo umano che dal punto di vista normativo è basato nelle norme internazionali di diritti umani e dal punto di vista operativo è orientato alla promozione e protezione dei diritti umani. Lo scopo è quello analizzare le disuguaglianze che si trovano al centro dei problemi di sviluppo e correggere le pratiche discriminatorie e l'ingiusta distribuzione del potere che rappresentano un'ostacolo al progresso in materia di sviluppo.

L'opera è composta da sette capitoli. Il primo, della Prof.ssa Esther Raya Díez è indirizzato a spiegare il progetto e fare un riassunto degli aspetti concettuali e metodologici. El secondo è uno esteso capitolo è a carico della Coordinatrice del libro, la Prof.ssa Ana María Vega Gutiérrez. Il contributo è volto a spiegare l'impegno giuridico-politico degli stati del consorzio ABDEM con il diritto internazionale dei diritti umani, e gli indicatori internazionali. Il terzo lavoro presentato nell'opera realizza una diagnosi dell'applicazione dell'approccio basato in diritti umani nell'ambito educativo negli ordinamenti giuridici dei Paesi che fanno parte del consorzio ABDEM. È a carico dei Prof. Ana María Vega Gutiérrez, Fermín Navaridas Nalda e Leonor González Menorca. Il quarto capitolo è incentrato nella situazione odierna e le sfide dell'approccio basato in diritti umani nei Paesi del Magreb. Il

contenuto è riferito separatamente alla situazione in Algeria, Marocco e Tunez. Il lavoro è svolto da diversi autori a seconda dei Paesi: per l'Algeria, Naouel Abdellatif Mami; Imene Sourrour Ry-ma Toliabti, Nardjesse Saffo e Souimia Chakri. Per il Marocco, da Abdessalam El Ouazzani; per Tunez da Abdessatar Mouelhi, Faten Ben Lagha, Lassaad Labidi, Hela Ben Ali, Hatem Ouertatani, Hind Soudani, Aicha Safi e Nasser Mokni.

In quinto capitolo fa riferimento alla situazione odierna e le sfide nei paesi europei: Spagna, Italia e Regno Unito (i Paesi partner del progetto). Questa parte è a carico di diversi professori: per la Spagna, Juan Manuel Muñoz Arnau, Esther Raya, Isabel Martínez Navas, Neus Caparrós Civeira (Universidad de La Rioja), Juan Ferreiro Galguera (Universidad de La Coruña) Jaime Ros-sell Granados Rafael Valencia Candali-ja (Universidad de Extremadura), Zoila Combalía Solís, Pilar Diago e Alejandro González-Varas (Università di Zaragoza). Per l'Italia, Michelle Brunelli e Paola Gandolfi (Università di Bergamo). Per il Regno Unito Paresh Khatrani e Margherita Blandini (Università di Westminster).

Il sesto capitolo è dedicato alla raccolta di buone prassi (*best practices*) nelle istituzioni di educazione superiore. L'autrice è Isabel Martínez Navas. Il settimo e ultimo capitolo realizza un'analisi dell'applicazione dell'approccio basato in diritti umani nei Paesi del Consorzio ABDEM. È realizzato dai Prof. Neus Caparrós e Fermín Navaridas.

Il lavoro raccolto in questo libro presenta il risultato del lavoro realizzato in dodici istituzioni universitarie europee de la Magreb a partire di un nuovo strumento di valutazione consistente nella

costruzione e selezione di una serie di indicatori. Lo scopo di questa metodologia di valutazione è raggiungere evidenze sull'efficienza e le buone prassi da parte di coloro che prendono le decisioni nell'ambito dell'educazione superiore, sia a livello nazionale che delle istituzioni universitarie. In questo modo, gli indicatori possono contribuire non solo alla valutazione degli interventi, ma anche a provvedere un valore aggiunto per migliorare le attività, i progetti, i programmi, le strategie e le politiche attuali e in futuro.

Si tratta di un ambizioso progetto, che speriamo vada avanti e abbia continuità nel tempo per migliorare l'educazione superiore in queste aree geografiche. Questo libro sarà senz'altro di grande aiuto per coloro che lavorano nel migliorare le condizioni dell'educazione superiore.

MONTSERRAT GAS-AIXENDRI
mgas@uic.es
Universitat Internacional
de Catalunya, ES

EMMANUEL TAWIL, GUILLAUME DRAGO (Dir.), *France & Saint-Siège: accords diplomatiques en vigueur*, Préface de R. Minnerath, Paris, Les éditions du Cerf, 2017, pp. 182.

EMMANUEL TAWIL (Texte établi, introduit et annoté par), *Recueil des accords en vigueur entre la France et le Saint-Siège*, Préface de A. Dejammet, Paris, Les éditions du Cerf, 2017, pp. 280.

IL y a quatre ans déjà, paraissait aux éditions du Cerf un recueil des accords en vigueur entre la France et le Saint-Siège. Ce travail avait été précédé

d'un colloque organisé par le Centre d'études constitutionnelles et politiques de l'Université Panthéon-Assas Paris II et l'Agence Internationale Diplomatie et Opinion Publique, le 4 juin 2010. Les «échos ou développements» (p. 52) de ce colloque sont recueillis dans un premier livre. La publication des accords rassemblés, introduits et annotés par Emmanuel Tawil, maître d'œuvre de ce travail, se fait dans un deuxième ouvrage. Les deux livres peuvent être compris comme deux volumes d'une même œuvre.

Premier volume

Ce premier ouvrage débute par une présentation des enjeux de la diplomatie du Saint-Siège (E. POULAT, pp. 17-35). Sont ensuite présentés les grands domaines ayant fait l'objet d'une entente entre la France et le Saint-Siège à commencer par l'accord sur le rétablissement de leurs relations diplomatiques, accord *sui generis* de droit international composé de lettres, d'instructions, de télégrammes, d'un aide-mémoire... (B. DUFOURCQ, pp. 37-47). Ce rétablissement des relations permet l'accord ultérieur sur les statuts-types des associations civiles diocésaines, accord établi par un échange de lettres de 1923-1924 pouvant être qualifié «d'accord diplomatique bilatéral» (J.-P. DURAND, pp. 49-76). Sont ensuite envisagés les accords autour des thèmes suivants : la nomination des évêques (E. TAWIL, pp. 77-104) et la reconnaissance des grades et diplômes dans l'enseignement supérieur (O. ÉCHAPPÉ, pp. 105-128). L'ouvrage revient ensuite sur le concordat de 1801 (E. TAWIL, pp. 129-157) toujours en vigueur en Alsace-Moselle et les accords entre la France et le Saint-Siège concernant les pieux établissements de

la France à Rome et Lorette (P. BLANCHARD, pp. 159-178). L'avant-propos de ce premier volume annonce le bilan de ce travail collectif : par l'existence de tant d'accords la France appartient «comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne fédéral, le Luxembourg, l'Autriche, etc. à la catégorie des États dans lesquels la législation des cultes est partiellement adoptée par voie conventionnelle» (p. 15).

Deuxième volume

L'objet de ce livre est d'offrir aux lecteurs un recueil des accords en vigueur entre la France et le Saint-Siège. «Pour la France et pour l'ensemble des autres États, le partenaire ici considéré est le Saint-Siège, sujet souverain le Droit international, autorité spirituelle et morale autant que politique, à champ d'action universel» (p. 8). Sont donc exclus les accords de la France avec l'État de la Cité du Vatican, sujet distinct du Saint-Siège.

Les parties en présence dans les traités de droit international doivent être des sujets de droit international : dans le domaine qui nous intéresse, les parties seront donc la France et le Saint-Siège. Et l'A. d'insister à un juste titre sur l'importante différence entre le Saint-Siège (ayant la personnalité internationale), l'État de la Cité du Vatican (une personnalité internationale distincte du Saint-Siège) et l'Église catholique (qui n'a pas de personnalité internationale). Et de préciser : «à la différence de l'État de la Cité du Vatican, le Saint-Siège n'est pas un État. Il s'agit de l'une des trois personnes juridiques non étatiques que reconnaît le droit international, les deux autres étant l'Ordre souverain de Malte et le Comité international de la Croix-Rouge» (p. 26).

Les traités recueillis par Emmanuel Tawil annoncent normalement les plénipotentiaires des deux sujets qui agissent au nom de l'État français d'une part, et au nom du Saint-Père d'autre part. Il faut cependant aller parfois au-delà de l'annonce initiale des parties en présence pour comprendre s'il s'agit d'un accord entre la France et le Saint-Siège. Ainsi, l'A. explique que le traité de 1878 entre la France et Mgr Lavignerie « en sa qualité de supérieur majeur de l'Ordre des missionnaires d'Alger (Pères blancs)» est un accord entre le Saint-Siège et la France car l'article 16 «souligne que le texte a été approuvé par le Saint-Siège, et ses stipulations ont une portée plus large que les seuls Pères blancs (cf. article 11)» (p. 27). L'A. arrive à une même conclusion avec la convention du 2 avril 1886 relative à l'église Saint-Claude-des-Francis-Comtois de Bourgogne à Rome. Il faut donc aller au-delà de l'analyse formelle des traités tant sur les parties annoncées que sur la dénomination que le traité se donne à lui-même (p. 29). En effet, parmi les traités récents, il n'y a guère que celui signé avec le Portugal le 18 décembre 2004 qui ait été qualifié de « concordat » : «La dénomination n'a donc aucune importance, et, dans le cas français, toutes sortes ont été retenues» (p. 30). En l'occurrence, les accords entre la France et le Saint-Siège sont nommés: traité, concordat, convention, accord, avenant, protocole additionnel. Les traités en forme simplifiée sont appelés aussi parfois simplement «aide-mémoire» ou «échange de lettres».

L'A., expert à la fois en droit canonique, droit public français et droit international, résume les règles de droit international quant aux traités nécessitant une ratification et les traités en forme

simplifiée, ne nécessitant pas une telle ratification mais ayant la même valeur juridique en droit international que les traités ratifiés. La distinction est importante car «la plupart des traités entre la France et le Saint-Siège entrent dans la catégorie des traités en forme simplifiée qui n'ont pas fait l'objet de ratification» (p. 36). L'autorisation parlementaire de tels accords est parfois nécessaire (pour les cas prévus dans l'article 53 de la constitution française).

Une fois l'accord établi, les parties sont liées par le principe *pacta sunt servanda* et le traité devient ainsi leur loi (cf. p. 37). Quant à la cessation des traités, l'A. rappelle également les règles de droit international auxquelles sont soumis les accords recueillis dans l'ouvrage : la raison principale de cessation des traités est le «consentement de toutes les parties à ne plus être liées (article 54 de la convention de Vienne)» (p. 37). Souvent, d'autres conditions à la cessation de l'accord sont prévues dans le texte du traité (des exemples sont donnés p. 37-38). Parfois aussi, l'accord prévoit une durée limitée (comme dans le cas de l'accord sur la Trinité des Monts, conclu pour une durée de 10 ans, renouvelable par tacite reconduction).

En plus des bouleversements qui changent radicalement les circonstances de la conclusion d'un traité et en permettent la cessation par la clause *rebus sic stantibus* (cf. p. 40 où l'A. explique que la plupart des articles du traité de Tolentino en sont un exemple), un traité peut cesser d'exister par la volonté d'une partie à la suite de la violation de l'accord par l'autre partie. Ici se présente le délicat problème de la cessation du concordat de 1801: le Gouvernement français prétendit que le Saint-Siège avait violé le Concordat en 1904 alors

que ce dernier considéra toujours que le Gouvernement français avait violé le Concordat par la loi de 1905.

L'A. présente ensuite la coutume, source du droit international, qui se compose d'un élément matériel (la pratique) et d'un élément moral (conviction de l'existence de cette coutume). E.Tawil remarque d'ailleurs que «rien n'interdit d'imaginer qu'il existe une coutume internationale locale ne concernant que deux États [...]. Il peut donc exister des coutumes ne concernant que la France et le Saint-Siège» (p. 44). De plus, en droit international, «la coutume n'est pas supérieure au traité. Et le traité n'est pas supérieur à la coutume. La coutume peut donc modifier le traité. C'est par exemple le cas des stipulations de l'Aide-mémoire de 1921[...] La pratique a fait évoluer la règle, créant une coutume : depuis 1921, la consultation du Gouvernement français est faite non par la Secrétairerie d'État s'adressant à l'Ambassade près le Saint-Siège mais par la Nonciature apostolique à Paris s'adressant au Ministère des Affaires étrangères » (pp. 44-45).

L'A. aborde ensuite l'intéressant sujet du régime juridique des traités internationaux. Il remarque l'absence de jurisprudence pouvant nous renseigner avec certitude sur les dispositions contractuelles susceptibles d'être d'applicabilité directe selon les conditions établies en droit international. Dans la hiérarchie des normes, les conventions internationales ont une autorité supérieure à la loi à trois conditions: «ratification ou approbation ; publication ; application par l'autre partie. Cette primauté ne concerne que les stipulations dotées de l'applicabilité directe» (p. 47). Et l'A. de rappeler la jurisprudence interne à la France qui reconnaît cette

supériorité sur les normes internes sauf sur la Constitution. Suivant les critères du droit international, l'A. se risque à dresser une liste des accords entre le Saint-Siège et la France susceptibles d'être reconnus comme supérieurs aux lois françaises : il n'en dénombre pas moins de sept (dont le concordat napoléonien en Alsace-Moselle, le traité de Tolentino, et l'Accord sur les diplômes et grades de l'enseignement supérieur et son protocole additionnel). Quant à l'ordre juridique canonique, il «prévoit la primauté des traités sur les dispositions adoptées unilatéralement par le législateur canonique» (p. 50). Ainsi, les accords en vigueur sur la nomination des évêques sont supérieurs aux normes prévues dans le CIC et ce, malgré le souhait du Concile Vatican II de voir les États renoncer à leurs privilèges dans ce domaine. Enfin, l'A. finit sa présentation en rappelant que «les textes pris en application d'un accord ne bénéficient pas eux-mêmes du régime de cet accord» (p. 52). C'est pourquoi les conflictuels articles organiques du concordat de Napoléon ne sont pas de droit international, selon l'A. qui montre au passage les contradictions du Conseil d'État sur ce point. La Haute juridiction administrative continue en effet à les considérer comme une partie du Concordat alors que son avis n° 340033 du 15 mai 1986 permet au Gouvernement de les modifier unilatéralement (ce qui est contraire aux règles du droit international). Le Saint-Siège «a toujours rejeté une telle assimilation, depuis l'allocution consistoriale du Pape Pie VII du 24 mai 1802» (p. 62).

Après cette introduction bienvenue, qui permet de bien placer ces accords entre la France et le Saint-Siège sur le plan du droit international, l'A. peut

présenter les vingt accords de différentes sortes: concordat, aide-mémoire, échanges de lettres, conventions, accords et avenants aux accords en vigueur. Des remarques préalables permettent de situer ces accords sur le plan du droit international.

L'identification des accords en vigueur et leur regroupement en un seul ouvrage est l'apport précieux de ce travail qui démontre la vitalité des relations entre la France et le Saint-Siège malgré le régime de séparation stricte. Le concordat de Napoléon, toujours en vigueur en Alsace-Moselle, n'est donc pas un reste anachronique de l'histoire ; il est plutôt un texte en vigueur parmi tant d'autres. Pour rationaliser cet ensemble normatif, R. Minnerath propose la signature d'un nouveau concordat qui aurait le mérite d'unifier tout cet «enchevêtrement de normes venant de contextes historiques et idéologiques différents» (p. 10 du volume I). Cela ne semble pas à l'ordre du jour mais le travail d'Emmanuel Tawil permet néanmoins, pour le moment, de remédier à ce caractère fragmentaire du droit en vigueur entre le Saint-Siège et la France.

PIERRE LAFFON DE MAZIÈRES
 pierre.laffon@gmail.com

CARMELA VENTRELLA MANCINI, *La Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano. Pluralità di funzioni e vocazione interordinamentale*, Bari, Caucci, 2020, VII + pp. 646.

CHI desidera conoscere un determinato ordinamento giuridico ha forse la tendenza a studiare la sua normativa vigente, mentre ciò che risulta davvero illustrativo per capire la situazione reale del diritto in una data società è la

giurisprudenza emanata dai tribunali, la quale è come il polso della vita giuridica, dove emergono i problemi giuridici della comunità e le loro soluzioni reali. Partendo da questa considerazione, è da salutare con compiacimento l'iniziativa della professoressa Carmela Ventrella Mancini, ordinario di diritto canonico e di diritto ecclesiastico presso l'Università degli studi di Bari Aldo Moro, la quale ha voluto raccogliere in un volume le decisioni della Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano a partire dalla prima sentenza emanata il 21 giugno 1948, fino al 10 aprile 2019. La raccolta è preceduta da un ampio studio analitico e critico della giurisprudenza pubblicata (dalle pp. 1 a 131), diviso in quattro capitoli (profili lavoristici il primo, civilisti e processualcivilistici il secondo, il terzo dedicato ai profili disciplinari o di giustizia amministrativa e, infine, il quarto relativo ai profili penalistici e processualpenalistici), che sono i quattro temi che danno luogo alla divisione della raccolta delle decisioni giudiziali della Corte. Il tutto è preceduto da una prefazione ad opera di chi al momento della pubblicazione era il Presidente della Corte d'Appello. L'opera pubblicata si inserisce all'interno della collana di "Quaderni di Giornate Canonistiche Baresi (nuova serie). Centro di Ricerca 'Renato Baccari'", diretta da Raffaele Coppola, maestro dell'autrice e per sei anni promotore di giustizia presso la Corte d'Appello vaticana.

L'opera tiene conto della legislazione vaticana e, più concretamente, della normativa relativa all'ordinamento giudiziario, fino al *motu proprio* di Papa Francesco del 1° giugno 2020. Da allora fino al momento in cui si scrive questa recensione c'è stato soltanto un cambiamento riguardante la Corte d'Appello,

quello operato dal *motu proprio* dell'8 febbraio 2021, in virtù del quale non ci sarà più un promotore di giustizia presso la Corte, nominato dal Santo Padre per un quinquennio, bensì sarà l'unico ufficio del promotore di Giustizia ad esercitare la sua funzione nei tre gradi di giudizio; le spettanze della Corte d'Appello rimangono tuttavia invariate.

Nel commentare le decisioni giurisprudenziali, l'autrice studia sistematicamente determinate tematiche. Così, nel capitolo dedicato ai profili lavoristici, analizza la competenza che la Corte d'Appello ha avuto per un certo periodo di tempo per giudicare la legittimità delle decisioni del Collegio di conciliazione e arbitrato in materia appunto lavorale, e mette al setaccio altri temi, quali la giustizia sociale e la tutela dei rapporti, la natura giuridica degli enti in rapporto, la condizione giuridica dei lavoratori. Nel capitolo relativo ai profili civilistici e processualcivilistici vengono studiate questioni quali l'essenza del contratto di impiego e la natura di alcuni istituti processuali, come le ordinanze di delibazione in materia matrimoniale e di altri provvedimenti e documenti stranieri, ordinanze in materia di pignoramento dei salari, decreti ingiuntivi e sequestri giudiziali cautelativi ed altri. Nel capitolo terzo, riguardante i profili disciplinari o di giustizia amministrativa si analizzano alcuni procedimenti disciplinari che possono ledere la dignità della persona, quelli presi nei confronti di chi ha contratto matrimonio civile con una persona divorziata, quelli che possono violare la legge o manifestare l'eccesso di potere o che possono non tenere nel dovuto conto alcune situazioni soggettive attenuanti. Infine, nel capitolo dedicato ai profili penalistici e processualpenalistici si affrontano tematiche molto diver-

se corrispondenti ai reati giudicati dalla Corte (delitti contro la proprietà, di oltraggio e rifiuto di obbedienza alle autorità, di corruzione) e appaiono tematiche di grande interesse anche teorico, come, per esempio, la questione della *mala gestio* oppure la possibilità di riqualificare il reato in sede di appello senza perciò nuocere il diritto di difesa.

Dalla veloce e incompleta rassegna degli argomenti trattati ora presentata si può facilmente capire come nei ristretti margini di una breve recensione risulti impossibile commentare tutte le tematiche affrontate nello studio introduttivo e apparse poi nella raccolta giurisprudenziale. Ad ogni modo, vorrei mettere in risalto alcuni aspetti che, a mio avviso, hanno uno speciale interesse per il giurista in generale.

Anzitutto il punto che suscita solitamente maggiore curiosità ai giuristi è proprio quello delle fonti del diritto vaticano. Nel capitolo dedicato ai profili civilistici e "processualcivilistici", l'autrice dedica alcune pagine (dalla 45 alla 52) a trattare del sistema vaticano delle fonti in materia civile: «La scelta di esaminare alcune tra le sentenze più significative della Corte d'appello in materia civilistica è stata dettata dall'esigenza di ricostruire il peculiare quadro normativo vaticano delle insopprimibili interferenze tra il diritto canonico e il diritto italiano» (p. 45). È significativo, peraltro, che l'autrice abbia voluto aggiungere come sottotitolo del volume proprio quello di *Pluralità di funzioni e vocazione interordinamentale*. Risulta, infatti, molto interessante comprovare come la Corte si debba districare tra il diritto italiano, le disposizioni proprie del diritto vaticano e i principi del diritto canonico. Riguardo a questo ultimo appaiono di grande interesse, per esempio, i fre-

quenti richiami all'equità canonica, ove si constata come essa possa condurre alla soluzione veramente giusta in svariate situazioni, come al momento di rovesciare l'onere della prova in materia di danni oppure in occasione di prendere in considerazione la situazione soggettiva dell'imputato e di valutare quindi nella loro giusta dimensione determinate circostanze attenuanti. Basterebbe soltanto questo esempio per capire quanto sia necessario che i giudici conoscano in profondità, oltre alla normativa vaticana direttamente applicabile, il diritto canonico, onde poter svolgere retamente il loro ruolo specifico.

Un altro aspetto meritevole di essere messo in risalto è quello relativo al diritto del lavoro. È da tenere presente che fin dal 1° ottobre 1994, data in cui si realizzò la revisione dello Statuto dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, fino al nuovo Statuto, approvato da Benedetto XVI il 7 luglio 2009, la Corte d'Appello è stata competente anche a giudicare i ricorsi contro le decisioni del Collegio di conciliazione e arbitrato: l'art. 12 del citato Statuto prevedeva, infatti, il ricorso alla Corte d'Appello per legittimità avverso le decisioni del menzionato Collegio; la Corte decideva con un'unica sentenza non soggetta a impugnativa. Vengono quindi raccolte nell'opera recensita le decisioni della Corte d'Appello che, tranne un'eccezione, non sono il frutto di un appello avverso una sentenza di prima istanza, bensì le decisioni sulla legittimità delle decisioni del Collegio di conciliazione e arbitrato in materia iuslavoristica. A nessuno sfugge che proprio in questa materia la Città dello Stato del Vaticano dovrebbe essere modello di giustizia, per cui la lettura di queste decisioni rivestono uno speciale interesse.

Infine, una materia che, a mio modo di vedere, merita di essere osservata è quella relativa alla distinzione tra i provvedimenti amministrativi e gli atti pontifici, dove emerge il singolare intreccio tra il diritto vaticano e il diritto canonico. L'autrice studia la dottrina proposta nella sentenza n. 10 del 1965, confermata dalla giurisprudenza successiva, secondo cui è possibile adire la giurisdizione dei tribunali vaticani avverso un atto dell'Amministrazione dei Beni della Santa Sede, in quanto l'intervenuta approvazione dell'atto conteso da parte del Sommo Pontefice non lo avrebbe reso atto pontificio. La sentenza affermava tra l'altro che «lo Stato del Vaticano altro non è che la riconosciuta Sovranità della Chiesa Cattolica nel suo supremo organo quale è la Santa Sede», onde non procedeva la distinzione tra l'Amministrazione dello Stato e le amministrazioni pubbliche facenti parte della Curia romana. Al di là dell'interesse della specifica questione dibattuta, questo problema mette in evidenza un altro di maggiore rilievo, e cioè la natura funzionale dello Stato della Città del Vaticano e la distinzione tra il ruolo del Romano Pontefice come capo della Chiesa e della Curia Romana e quello di sovrano dello Stato, il che, a mio avviso, vuol dire a sua volta che questo ultimo ruolo è funzionale al primo, sicché nelle circostanze odierne sarebbe legittimo porsi la questione di quanto sia opportuna ed efficace la soluzione del potere sovrano statale in ordine alla garanzia del libero esercizio del ministero petrino.

Per i cultori del diritto vaticano, l'opera recensita è sicuramente un valido punto di riferimento e uno strumento imprescindibile per il loro lavoro. Ma penso che per i giuristi in generale il libro offre l'occasione di conoscere, per

così dire, dall'interno, la prassi giuridica vaticana, oltre che presentare degli spunti che stimolano una riflessione su tante questioni giuridiche e sul diritto in generale e sulla ragion d'essere dello Stato della Città del Vaticano.

EDUARDO BAURA
 ebaura@pusc.it
 Pontificia Università
 della Santa Croce, IT

GIORGIO ZANNONI, *Francesco e “i dottori della legge”*. Discernere, oltre la «casistica», *Presentazione di Matteo Maria Zuppi, Prefazione di Rocco Buttiglione*, Venezia, Marcianum Press, 2021, pp. 218.

FRANCESCO e “i dottori della legge” è un libro provocatorio e stimolante sin dal titolo, ma ancor di più nello sviluppo dell'argomentazione. Il testo prende spunto dalle difficoltà e incomprensioni presenti in alcuni settori della canonistica di fronte al magistero di Papa Francesco per procedere ad una riconsiderazione dell'apporto dei giuristi ecclesiali fondato sul “discernere pastorale”. La situazione contingente di disagio offre quindi lo spunto per un *discorso più generale sullo spirito e sul metodo del diritto canonico*. Secondo l'Autore, per servire la giustizia e la carità è essenziale scoprire il significato profondo della realtà e la singolarità dell'esperienza umana. Non si tratta pertanto di una semplice trattazione della polemica in atto tra il supposto disprezzo per il rigore giuridico da parte degli innovatori e la conseguente prevenzione dei conservatori (per quanto non manchi un esplicito riferimento all'interpretazione di *Amoris laetitia* e del *Mitis iudex*, pp. 54-68, 144-156), ma di un tentativo di superare l'impasse e di trova-

re una soluzione nuova, non ideologica o preconcepita. Come rileva acutamente Buttiglione nella *Prefazione* alla base degli equivoci e delle prevenzioni c'è spesso un approccio legato a categorie fuorvianti (progressisti-tradizionalisti): «E quando si ragiona così lo scisma è già in atto. Esistono due dottrine e due criteri di verità intesi irrinunciabili, che convivono in un precario equilibrio che, prima o poi, verrà spezzato» (p. 18). La *proposta di Giorgio Zannoni* coniuga il *realismo della tradizione* con l'*esistenzialismo cristiano*. L'*esperienza* individua proprio il punto di incontro tra la *realtà* e la *coscienza*. Il nemico o l'avversario di una corretta ermeneutica giuridica è perciò il casuismo dei moralisti e il normativismo dei canonisti. La *radice* della questione è fondamentalmente *gnoseologica e antropologica* e guida all'oggettività personalizzante della *ius-prudentia* e del *discernere*.

Il presente *saggio* (il libro non può che inquadarsi in questo genere per la libertà dell'approccio e lo spessore culturale) si inserisce nella linea di pensiero, molto originale e personale, del prof. Zannoni. Lo stesso Rocco Buttiglione ritiene caratterizzante l'identità ministeriale dell'Autore: «Mi sembra che due siano principalmente i punti di interesse di questo libro, e tutti e due sono connessi con la personalità dell'autore. Giorgio Zannoni è un apprezzatissimo giudice del Tribunale Ecclesiastico Flaminio ed ha maturato la propria vocazione sacerdotale nel Movimento di Comunione e Liberazione. Ambedue questi elementi non sono irrilevanti per capire la posta in gioco in questo libro» (p. 17). I punti poi segnalati sono l'atteggiamento di ascolto e apertura di fronte al magistero e l'attenzione primordiale all'evento di Cristo. Nel profilo intellettuale dell'Autore andrebbe forse aggiunta l'esperien-

za didattica e di insegnamento che lo ha posto direttamente in contatto con il dibattito scientifico e con la prassi giurisprudenziale. Zannoni non si considera insomma estraneo o contrario ai dottori della legge, se ne fa interlocutore e interprete critico. Nell'opera spicca la rilettura giuridica complessiva dell'insegnamento di Papa Francesco, non limitata solo all'Esortazione apostolica o al Motu proprio, su cui spesso si concentra l'attenzione della canonistica. La visione globale del magistero di Francesco consente una valutazione più ampia e distaccata dalla sterile dialettica segnalata (progressisti-conservatori). La tesi sostenuta sin dalle prime battute (un ripensamento delle reciproche posizioni e prevenzioni) conduce, com'è nello stile del Nostro, a ripetute suggestioni e intuizioni di maggior portata ermeneutica (si pensi ad esempio a: *Organismo od organizzazione? Un'ecclesiologia dissociata*, pp. 68-82; *Persona differisce da individuo, l'una caro dalla sommatoria lui-lei*, pp. 136-143). Si tratta insomma di una proposta culturale aperta e composita.

Il libro si divide in *quattro parti* (che corrispondono in realtà a capitoli), precedute dalla *Presentazione*, *Prefazione* e *Introduzione*, segue una *Conclusione* e l'indicazione dei *Documenti del Magistero e degli Autori*. La prima parte è dedicata allo stato della canonistica contemporanea. La seconda (*Francesco, la verità non prescinde dalla coscienza*) richiama il senso degli interventi e insegnamenti del Papa. La terza, la più breve e rapida, evidenzia l'opportunità offerta dal cambiamento d'epoca e dalle sollecitazioni pontificie. La quarta parte esplora positivamente il contenuto del discernere. La conclusione puntualizza il senso dell'operazione segnalata prendendo le distanze dal casuismo (*Il discernere sfug-*

ge al normativismo e morale e canonistico). L'Indice degli Autori, piuttosto contenuto, fa capire che l'opera non è analitica o compilativa ma saggistica-riflessiva; oltre ad alcuni canonisti di riferimento, figurano anche parecchi teologi.

La *Prima Parte* (Tra l'evento cristiano ed il normativismo) pone il dito nella piaga della debolezza della giuridicità ecclesiale. Il pendolo oscillante tra moralità e giuridicità ha messo in secondo piano la *salus animarum*. La canonistica appare una "scienza sospesa" tra il dato teologico e quello meta-giuridico. Anche lo stacco tra dogma e diritto evidenzia l'insufficiente percezione dell'agire del fedele. Il limite segnalato è evidenziato pure dal formalismo canonistico e dall'insistenza sul foro interno. Il richiamo all'unitarietà e coerenza dell'evento cristiano fornisce invece, secondo Zannoni, la chiave ermeneutica della giuridicità ecclesiale. In questa linea, la reazione ad *Amoris laetitia* costituisce una dimostrazione della restrizione dell'approccio contemporaneo (III. *Amoris laetitia, test di una cristianità debole*, pp. 54-68). Per quel che riguarda, più in generale, la prospettiva ecclesiologicala, la carenza attuale viene espressa nello stacco tra organismo (fenomeno vitale) e organizzazione (sistemazione razionale). L'istituzionalismo e il giuspositivismo diffusi, legati alla ricerca di clausole e di regole più che delle relazioni di giustizia, costituiscono deviazioni rispetto alla centralità del fedele e della comunità. Il Mistero, l'annuncio o la *Communio* sono invece categorie che permettono di recuperare l'essenza dell'appartenenza ecclesiale. La tesi dell'analisi critica svolta in questa parte è che «Francesco ha ereditato una giuridicità estranea alla (logica della) fede» (pp. 82-109). Già all'indomani del Vati-

cano Il si sarebbero manifestati fraintendimenti e smarrimenti (scissione sapere-credere, dualismo dottrina-disciplina, ecc.). Dalla coscienza autoreferenziale si sarebbe passati in breve all'irrelevanza della profondità del legame giuridico. L'invito formulato dall'Autore è quello di ripartire dal Vangelo e dare consistenza all'identità cristiana (il discepolo missionario proposto da Papa Francesco). La nota di speranza è rappresentata dal cambiamento d'epoca in atto e dalla necessità di una riconformazione mentale.

La *Seconda Parte* esplora compiutamente il pensiero del Papa e la sua disputa con i "dottori della legge". I tre fronti di chiara critica sono rappresentati dallo gnosticismo, dal pelagianesimo e dal gius-razionalismo. L'ultimo profilo cerca di esplicitare la necessità del passaggio dall'individualismo moderno all'io-in relazione alla luce della rivelazione cristiana. La radice della polemica sta nel recupero del discernere pastorale, superando il mero riferimento alla norma. L'interpretazione della nota 351 di *Amoris laetitia*, che tanto ha fatto discutere, richiede una valutazione attenta e consapevole. Un passo può forse aiutare a comprendere il senso del ragionamento: «Il discernere circa un accaduto nell'esistenza che concerne perciò la coscienza, non può venire attinto se non in quanto il vero ad esso inerente emerge, si rende evidente, a colui che lo osserva. In tal senso il terminale del discernimento chiamato oggi a sfuggire alla riduzione della logica casuistica sarà l'evidenza. Grazie alla quale il vero nel/del caso non si dimostra. Bensì si mostra» (pp. 134-135). Il discorso poi si sposta sull'essenza del matrimonio quale *una caro* e bene giuridico. L'analisi del *Mitis iudex* è abbastanza stringente e dimostra la coerenza del principio

giudiziario con la particolarità del singolo caso. La personalizzazione è nella logica e nella misura dell'accertamento non nel cedimento rispetto al principio dell'indissolubilità: «Il discernere della-e-nella Chiesa abbraccia la cura della verità della singola coscienza assieme al bene della verità del matrimonio come bene prezioso cui nulla preferire» (p. 148). Un'ulteriore insidia sta però nel riproporre un tranquillizzante e asettico discernere casuistico di stampo naturalistico.

La *Terza Parte (Tra crisi della cristianità e rinascita del cristianesimo)* approfondisce lo slancio ideale del messaggio del Papa. Al rischio della "mondanità spirituale" e del pragmatismo assistenziale, spesso denunciati da Francesco, si contrappone l'istanza comunitaria ed evangelizzatrice. Il senso di questa parte sta nel presentare in maniera più ampia i possibili risvolti giuridici del pensiero papale, evitando di limitare l'attenzione alle questioni morali o disciplinari matrimoniali.

L'*ultima Parte (IV)* manifesta la soluzione proposta: «La questione sta nel logos del "discernere"». L'esposizione torna al disagio e alle tensioni registrate tra Francesco e i giuristi per delineare una prospettiva di superamento (una riforma e non un mero aggiornamento). Il Papa, in linea con la tradizione, sviata dal doverismo e dalla morale dell'obbligo, stimola l'intelligenza e la valutazione del caso specifico. Il pensiero di Benedetto XVI, cui Zannoni sembra molto legato, aiuta a cogliere i presupposti del discernere: l'esperienza supera la dialettica tra oggettivismo e soggettivismo, fonda la certezza morale e restituisce pienamente alla conoscenza l'evento del soggetto. Nell'ermeneutica giuridica riemerge quindi potentemente la

prospettiva antropologica e gnoseologica cristiana.

La *Conclusion* ben sintetizza il contenuto dell'opera. Il giudizio-pregiudizio (Francesco *versus* dottori della legge) denota un disagio ermeneutico del moralista e del canonista. Il casuista si pone in contrasto con la carità pastorale, il "leguleio" smentisce la nobiltà della giurisprudenza, solo il discernere evita il rischio del normativismo (anteporre la norma alla persona). La riscoperta del significato e della portata del discernere pastorale è il vero legato di questo libro.

Il saggio è assai ricco di spunti, suggestioni e provocazioni intellettuali. Il testo considera una problematica giuridico-morale molto attuale, ha però una portata ecclesiologica, teologico-spirituale e culturale molto più estesa (basta pensare ai documenti magisteriali considerati non tangenzialmente: *Mysterium Ecclesiae*, *Dominus Iesus*, *Placuit Deus*, ecc.). L'impostazione corrisponde alla *pluridimensionalità d'interessi e sensibilità* di un giurista *piuttosto inconsueto*. Giorgio Zannoni infatti, pur svolgendo incarichi giudiziari e docenti tecnicamente molto qualificanti, è soprattutto un pastore e un umanista completo e d'esperienza. I concetti adoperati in queste pagine non sono frutto di una pura speculazione teorica ma di una pratica e di una "passione viva" per la *giustizia e per il bene delle anime*. Il ragionamento proposto in questa sede integra e completa quello già espresso nelle sue pubblicazioni più recenti: *Il diritto canonico nell'ontologia della fede* (2011); *Evento coniugale e certezza morale del giudice. L'interpretazione vitale della norma* (2015), «*In uscita*» *incontro all'amore. Leggendo «Amoris laetitia»* (2017), testimoniando la prolificità e vivacità di un approccio attento al momento presente e in continuo sviluppo. Il *lessico* (molto immaginifico), lo

stile e l'articolazione dell'argomentazione, come è tipico nella produzione del Nostro, possono risultare un po' ostici e difficili. Per cogliere il senso pieno di molte affermazioni occorre avere presente tutto l'orizzonte di pensiero sottostante e sintonizzarsi sulla pregnanza delle categorie adoperate (ad es. esperienza, evento, *logos*, *Communio*, coscienza, certezza morale, ecc.).

Il richiamo al discernimento e l'istanza di superamento del casuismo legalistico sono pienamente condivisibili: «(...) Quasi che studiare il diritto consistesse nell'apprendimento mnemonico della normativa e non nel saper piuttosto discernere ciò che è giusto, così da aiutare il fedele a vivere nella verità» (p. 24). La valenza veritativa del diritto e dell'opera del giurista emerge ripetutamente nello scritto. L'apertura al ruolo determinante della coscienza non indulge certo ad un cedimento al pensiero debole e relativistico o all'emotivismo liquido: «Mentre di fronte alla modernità, segnata oggi dal fregiarsi dell'uso di una *ratio* separata (*absoluta*) dal rapporto col reale, avanza come la verità esiga l'avvenimento del suo svelarsi ovvero mostri la sua natura pro-

pria di evento. Evento permesso dalla ragione che accetta di essere 'pro-vocata' e di venir 'allargata' appunto dall'impatto con la realtà» (p. 156). Il legame della conoscenza con la realtà è dunque essenziale. Un concetto profondamente meditato e fermamente sostenuto è pure quello della certezza morale nell'azione ministeriale a tutti i livelli. Nella concezione di Zannoni la natura si integra sempre con la cultura e con la storia. Nel discernere sapienziale ed evangelico il rischio è quello di enfatizzare troppo il dato soprannaturale e di svalutare la *ratio naturalis*. La sua prevenzione contro il naturalismo è ispirata comunque alla necessità di allargamento non alla negazione della capacità conoscitiva.

Il libro ha dunque tutto il sapore di una "sfida" di lunga portata e ci auguriamo che questo piccolo seme contribuisca ad arginare la crisi della giuridicità e aiuti a ripartire costantemente dal Vangelo anche nel dibattito canonistico.

MASSIMO DEL POZZO
delpozzo@pusc.it
Pontificia Università
della Santa Croce, IT